

11.4.2014

A7-0147/ 001-136

EMENDAMENTI 001-136

presentati da Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relazione

Hynek Fajmon

A7-0147/2014

Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante

Proposta di regolamento (COM(2013)0267 – C7-0122/2013 – 2013/0141(COD))

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) L'aspetto fitosanitario è estremamente importante nella produzione vegetale, per le aree verdi pubbliche e private, per gli ecosistemi naturali, i servizi ecosistemici e la biodiversità nell'Unione. La sanità delle piante è minacciata da specie dannose per le piante e per i prodotti vegetali, definite qui di seguito "organismi nocivi". Per contrastare tale minaccia è necessario adottare misure che consentano di determinare i rischi fitosanitari connessi ai suddetti organismi nocivi e di ridurli ad un livello accettabile.

Emendamento

(4) L'aspetto fitosanitario è estremamente importante nella produzione vegetale, per le aree verdi pubbliche e private, per gli ecosistemi naturali, i servizi ecosistemici e la biodiversità nell'Unione. La sanità delle piante è minacciata da specie dannose per le piante e per i prodotti vegetali, definite qui di seguito "organismi nocivi", ***i cui rischi di introduzione nel territorio dell'Unione sono aumentati a causa della globalizzazione degli scambi commerciali e del cambiamento climatico.*** Per contrastare tale minaccia è necessario adottare misure che consentano di determinare i rischi fitosanitari connessi ai suddetti organismi nocivi e di ridurli ad un livello accettabile.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

(5) La necessità di tali misure è stata da tempo riconosciuta. Le misure sono state oggetto di accordi e convenzioni internazionali, fra cui la Convenzione internazionale per la protezione delle piante (International Plant Protection Convention, IPPC) del 6 dicembre 1951, conclusa in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), e la sua nuova versione riveduta, approvata dalla 29ma sessione della FAO del novembre 1997. L'Unione è parte dell'IPPC.

Emendamento

(5) La necessità di tali misure è stata da tempo riconosciuta. Le misure sono state oggetto di accordi e convenzioni internazionali, fra cui la Convenzione internazionale per la protezione delle piante (International Plant Protection Convention, IPPC) del 6 dicembre 1951, conclusa in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), e la sua nuova versione riveduta, approvata dalla 29ma sessione della FAO del novembre 1997, **nonché la Convenzione internazionale sulla diversità biologica (International Convention on Biological Diversity, CBD) del 29 dicembre 1993**. L'Unione è parte sia dell'IPPC **che della CBD**.

Motivazione

Vista l'importanza della sanità delle piante ai fini della preservazione degli ecosistemi naturali, dei servizi ecosistemici e della biodiversità, sarebbe opportuno menzionare la Convenzione internazionale sulla diversità biologica. In particolare, le specie esotiche invasive, anch'esse oggetto della Convenzione, possono avere un notevole impatto ambientale ed economico.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Per garantire interventi efficaci e tempestivi nei casi in cui si manifestano organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, occorre istituire obblighi di notifica per il pubblico, gli operatori professionali e gli Stati membri.

Emendamento

(11) Per garantire interventi efficaci e tempestivi nei casi in cui si manifestano organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, occorre istituire obblighi di notifica per il pubblico, gli operatori professionali e gli Stati membri. **È fondamentale sensibilizzare e formare alla lotta contro gli organismi nocivi per le piante i professionisti degli spazi verdi, i funzionari degli enti territoriali, i centri florovivaistici, i vivaisti, gli importatori, i paesaggisti, gli arboristi, gli insegnanti, i ricercatori, gli industriali, gli agenti di servizi ufficiali, i rappresentanti eletti e i cittadini.**

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) L'accertamento precoce della presenza di organismi nocivi è estremamente **importante** per la **loro** tempestiva ed effettiva eradicazione. Gli Stati membri **devono** pertanto svolgere indagini sulla presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione nelle zone in cui non è accertata la loro presenza. In considerazione del numero di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, del tempo e delle risorse necessari per effettuare le suddette indagini, gli Stati membri **devono** elaborare programmi pluriennali di indagini.

Emendamento

(16) **La prevenzione, le misure di protezione e** l'accertamento precoce della presenza di organismi nocivi **sono** estremamente **importanti** per la tempestiva ed effettiva eradicazione **di tali organismi**. Gli Stati membri **dovrebbero** pertanto svolgere indagini sulla presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione nelle zone in cui non è accertata la loro presenza. In considerazione del numero di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, del tempo e delle risorse necessari per effettuare le suddette indagini, gli Stati membri **dovrebbero** elaborare programmi pluriennali di indagini.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) Le misure agronomiche preventive e la difesa integrata ai sensi della direttiva 2009/128/CE non dovrebbero includere la profilassi sistematica con pesticidi, ossia l'applicazione di biocidi prima ancora che sia rilevata la presenza dell'organismo nocivo.

Motivazione

Questo emendamento chiarisce cosa sia una misura agronomica preventiva accettabile.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

(17) In caso di presenza sospettata o confermata di specifici organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, alla Commissione *deve* essere conferito il potere di adottare misure riguardanti, in particolare, la loro eradicazione e il loro contenimento, nonché la creazione di zone di divieto, la realizzazione di indagini, piani di emergenza, esercizi di simulazione e programmi di eradicazione di tali organismi nocivi.

Emendamento

(17) In caso di presenza sospettata o confermata di specifici organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, alla Commissione *dovrebbe* essere conferito il potere di adottare misure riguardanti, in particolare, la loro eradicazione e il loro contenimento, nonché la creazione di zone di divieto, la realizzazione di indagini, piani di emergenza, esercizi di simulazione e programmi di eradicazione di tali organismi nocivi. ***È opportuno che la Commissione consulti preventivamente gli Stati membri in merito alle misure adottate.***

Motivazione

La Commissione deve informare gli Stati membri in tempo utile in merito alle misure adottate.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Nel rispetto di determinate condizioni, occorre consentire agli Stati membri di adottare misure di eradicazione più severe di quelle contemplate dalla legislazione dell'Unione.

Emendamento

(19) Nel rispetto di determinate condizioni, occorre consentire agli Stati membri di adottare misure di eradicazione più severe di quelle contemplate dalla legislazione dell'Unione, ***purché siano applicate in modo sostenibile.***

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Gli scambi commerciali internazionali di piante da impianto per le quali si dispone di esperienza fitosanitaria limitata

Emendamento

(28) Gli scambi commerciali internazionali di piante da impianto per le quali si dispone di esperienza fitosanitaria limitata

possono implicare gravi rischi di insediamento di organismi nocivi da quarantena, per i quali non sono state adottate misure a norma del presente regolamento. Per garantire un intervento rapido ed efficace contro i rischi di recente identificazione connessi a piante da impianto non soggette a prescrizioni permanenti o a divieti, ma che possono rispettare le condizioni di applicazione di tali prescrizioni permanenti, la Commissione *deve* avere la possibilità di adottare misure provvisorie, ***nel rispetto del principio di precauzione.***

possono implicare gravi rischi di insediamento di organismi nocivi da quarantena, per i quali non sono state adottate misure a norma del presente regolamento. Per garantire un intervento rapido ed efficace contro i rischi di recente identificazione connessi a piante da impianto non soggette a prescrizioni permanenti o a divieti, ma che possono rispettare le condizioni di applicazione di tali prescrizioni permanenti, la Commissione *dovrebbe* avere la possibilità di adottare misure provvisorie.

Motivazione

Testo soppresso in quanto superfluo.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(33 bis) La vendita a distanza di piante può comportare un elevato rischio fitosanitario quando i beni sono infestati da organismi nocivi non autoctoni, compresi gli organismi nocivi da quarantena. In particolare, le partite di piante importate da paesi terzi e acquistate mediante la vendita a distanza sono, in molti casi, non conformi ai requisiti fitosanitari di importazione previsti dall'Unione. Per affrontare tali lacune, è essenziale sensibilizzare i consumatori e i commercianti di piante e garantire la tracciabilità delle vendite a distanza in seno all'Unione e nei paesi terzi.

Motivazione

Su questo punto è opportuno ampliare l'ambito di applicazione per assicurare l'inclusione di tutti i "venditori a distanza". Internet ha permesso ai rivenditori di far conoscere le loro merci a un pubblico molto più vasto laddove, tradizionalmente, avrebbero utilizzato ordini per posta, cataloghi postali e così via, e sarebbe opportuno includerli.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(33 ter) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure di sensibilizzazione in merito ai possibili effetti economici, ambientali e sociali degli organismi nocivi per le piante, ai principi più importanti della prevenzione e della diffusione nonché alla responsabilità della società nel suo insieme nel garantire la sanità delle piante nell'Unione. La Commissione dovrebbe inoltre mantenere un elenco pubblico aggiornato degli organismi nocivi emergenti nei paesi terzi che possono rappresentare un rischio per la sanità delle piante nel territorio dell'Unione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41) I passaporti delle piante non *devono* essere richiesti per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti destinati ad utilizzatori finali.

(41) I passaporti delle piante non *dovrebbero* essere richiesti per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti destinati ad utilizzatori finali, ***come ad esempio i giardinieri non professionisti.***

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43) I passaporti delle piante sono in generale rilasciati dall'operatore professionale. Nei casi in cui gli operatori professionali non dispongono delle risorse necessarie per rilasciare i passaporti delle piante *deve* essere fornita loro la

(43) I passaporti delle piante sono in generale rilasciati dall'operatore professionale. Nei casi in cui gli operatori professionali non dispongono delle risorse necessarie per rilasciare i passaporti delle piante *dovrebbe* essere fornita loro la

possibilità, su richiesta, di farli rilasciare dalle autorità competenti.

possibilità, su richiesta, di farli rilasciare dalle autorità competenti **degli Stati membri**.

Motivazione

L'emendamento è volto a precisare di quali autorità competenti si tratta.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 47

Testo della Commissione

(47) Alcuni operatori possono avere l'intenzione di elaborare un piano di gestione dei rischi fitosanitari, che garantisca e dimostri un livello elevato di competenza e consapevolezza in merito ai rischi fitosanitari e ai punti critici delle loro attività professionali e che giustifichi specifici accordi in materia di controlli con le autorità competenti. ***Occorre stabilire norme dell'Unione riguardanti i contenuti dei suddetti piani.***

Emendamento

(47) Alcuni operatori **autorizzati** possono avere l'intenzione di elaborare un piano di gestione dei rischi fitosanitari, che garantisca e dimostri un livello elevato di competenza e consapevolezza in merito ai rischi fitosanitari e ai punti critici delle loro attività professionali e che giustifichi specifici accordi in materia di controlli con le autorità competenti.

Motivazione

Per evitare confusione occorre utilizzare la stessa formulazione dell'articolo 86.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(53 bis) Al fine di tenere conto dei progressi tecnici, degli sviluppi scientifici e delle mutate circostanze in ambito fitosanitario, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle regole per la modifica o l'integrazione degli elenchi di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, di organismi nocivi prioritari nonché di organismi nocivi per la qualità dell'Unione e di piante da impianto

interessate.

In presenza di un grave rischio fitosanitario, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti secondo la procedura di urgenza per inserire gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione nell'elenco degli organismi nocivi prioritari.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 74

Testo della Commissione

(74) La direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata¹⁹, la direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata²⁰, la direttiva 98/57 CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.²¹ e la direttiva 2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE²² *devono* essere abrogate, dato che per gli organismi nocivi in questione *devono* essere adottate nuove misure a norma del presente regolamento. In considerazione del tempo e delle risorse necessari per adottare i nuovi provvedimenti, tali atti *devono* essere abrogati entro il 2021.

¹⁹ GU L 323 del 24.12.1969, pag. 1.

²⁰ GU L 259 del 18.10.1993, pag. 1.

²¹ GU L 235 del 21.8.1998, pag. 1.

²² GU L 156 del 16.6. 2007, pag.12.

Emendamento

(74) La direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata¹⁹, la direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata²⁰, la direttiva 98/57 CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.²¹ e la direttiva 2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE²² *dovrebbero* essere abrogate, dato che per gli organismi nocivi in questione *dovrebbero* essere adottate nuove misure a norma del presente regolamento. In considerazione del tempo e delle risorse necessari per adottare i nuovi provvedimenti, tali atti *dovrebbero* essere abrogati entro il **1° gennaio** 2021.

¹⁹ GU L 323 del 24.12.1969, pag. 1.

²⁰ GU L 259 del 18.10.1993, pag. 1.

²¹ GU L 235 del 21.8.1998, pag. 1.

²² GU L 156 del 16.6. 2007, pag.12.

Motivazione

Precisazione in merito al termine per l'abrogazione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 75

Testo della Commissione

(75) Il regolamento (UE) n. .../2013 ...²³ **[Ufficio delle pubblicazioni, inserire il numero e il titolo del regolamento che stabilisce disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla salute delle piante e al materiale riproduttivo vegetale e, nella nota a piè di pagina, il riferimento alla Gazzetta Ufficiale]** stabilisce che le sovvenzioni per le misure di lotta contro gli organismi nocivi devono riguardare determinati organismi nocivi elencati negli allegati della direttiva 2000/29/CE e determinati organismi nocivi non elencati in tali allegati, ma soggetti a misure temporanee adottate dall'Unione nei loro confronti. Il presente regolamento istituisce la categoria degli organismi nocivi prioritari. È **opportuno** che determinate misure adottate dagli Stati membri in relazione agli organismi nocivi prioritari possano beneficiare di sovvenzioni dell'Unione, fra cui risarcimenti agli operatori professionali per il valore delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti distrutti in applicazione delle misure di eradicazione di cui al presente regolamento. **Occorre** pertanto modificare il regolamento (CE) n. XXX/2013.

⁺ GU, inserire il numero e il titolo del regolamento che stabilisce disposizioni per

Emendamento

(75) Il regolamento (UE) n. .../2013²³⁺ stabilisce che le sovvenzioni per le misure di lotta contro gli organismi nocivi devono riguardare determinati organismi nocivi elencati negli allegati della direttiva 2000/29/CE e determinati organismi nocivi non elencati in tali allegati, ma soggetti a misure temporanee adottate dall'Unione nei loro confronti. Il presente regolamento istituisce la categoria degli organismi nocivi prioritari. È **essenziale** che determinate misure adottate dagli Stati membri in relazione, **in particolare**, agli organismi nocivi prioritari possano beneficiare di sovvenzioni dell'Unione, fra cui risarcimenti agli operatori professionali per il valore delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti distrutti in applicazione delle misure di eradicazione di cui al presente regolamento, **nonché all'attuazione di misure di biosicurezza rafforzate essenziali per la prevenzione, l'individuazione e il controllo degli organismi nocivi prioritari a livello di azienda agricola. È opportuno, inoltre, che anche le misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. .../2013 su⁺⁺ per l'eradicazione di specie esotiche potenzialmente pericolose in fase iniziale di invasione possano beneficiare di sovvenzioni dell'Unione, fra cui risarcimenti agli operatori professionali per il valore delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti distrutti ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. .../2013 su⁺⁺. È pertanto opportuno** modificare il regolamento (UE) n. .../2013⁺.

⁺ GU, inserire il numero e il titolo del regolamento che stabilisce disposizioni per

la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla salute delle piante e al materiale riproduttivo vegetale e, nella nota, il riferimento alla Gazzetta Ufficiale.

la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla salute delle piante e al materiale riproduttivo vegetale e, nella nota, il riferimento alla Gazzetta Ufficiale.

++ GU, inserire il numero e il titolo del regolamento recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

Motivazione

È opportuno risarcire gli operatori per l'attuazione di misure di biosicurezza rafforzate essenziali per un intervento precoce nei confronti degli organismi nocivi prioritari. Per allineare il regolamento sulla gestione delle spese alla proposta relativa alle specie esotiche invasive, pubblicata il 9 settembre 2013, è inoltre opportuno che le misure adottate dagli Stati membri per eradicare rapidamente le specie esotiche in una fase precoce a norma dell'articolo 15 della summenzionata proposta, possano beneficiare del co-finanziamento dell'Unione. A tale scopo sarebbe opportuno includere i risarcimenti agli operatori per il valore delle piante distrutte nel quadro di dette misure di eradicazione.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(75 bis) La politica agricola comune include disposizioni che collegano il finanziamento/sostegno dell'Unione agli agricoltori all'ottemperanza di questi ultimi a norme specifiche in materia di ambiente, sanità pubblica, sanità animale, sanità delle piante e benessere degli animali.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 78 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(78 bis) In conformità al principio della regolamentazione intelligente, il presente regolamento è collegato al regolamento (UE) n. .../2014[†] al fine di garantire la piena applicazione della legislazione in materia di sanità vegetale.

⁺ *GU, inserire il numero e il titolo del regolamento recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.*

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento stabilisce norme **per determinare** i rischi fitosanitari costituiti da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali (di seguito "organismi nocivi") e misure **per ridurre tali rischi ad un livello accettabile**.

Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce norme **concernenti le ispezioni e altre misure ufficiali intraprese dalle autorità degli Stati membri al fine di individuare** i rischi fitosanitari costituiti da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali (di seguito "organismi nocivi"), **comprese le piante esotiche invasive nocive ai vegetali, e le misure fitosanitarie necessarie per prevenire l'introduzione di organismi nocivi provenienti da altri Stati membri o paesi terzi**.

Motivazione

Alcune piante esotiche invasive hanno un impatto fitosanitario considerevole e devono pertanto essere gestite come organismi da quarantena, segnatamente per quanto concerne il divieto di introduzione e di circolazione sul territorio dell'Unione. Le piante esotiche invasive nocive ai vegetali, considerate come piante non parassite, rientrano nella definizione di organismi nocivi della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) secondo cui sono da considerarsi nocivi "qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali".

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione

3) "piante da impianto": piante **in grado di** e destinate **a produrre piante intere e destinate ad essere** piantate, ripiantate **o a restare piantate**;

Emendamento

3) "piante da impianto":

- piante **già piantate** e destinate **a restare piantate o a essere** ripiantate **dopo la loro introduzione, o**
- **piante non ancora piantate al momento della loro introduzione, ma destinate a essere piantate in seguito;**

Motivazione

La definizione della direttiva 2000/29/CE viene mantenuta, in quanto permette una distinzione tra piante complete e prodotti semilavorati nonché il riferimento all'importazione.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 7 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) riproduzione;

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 7 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) moltiplicazione;

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 7 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e quater) mantenimento;

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 7 – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e quinquies) fornitura di servizi;

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 7 – lettera e sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e sexies) conservazione, ivi compreso lo stoccaggio;

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis) “operatore”: un operatore quale definito all’articolo 2, paragrafo 26, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX⁺;

⁺ GU: inserire il numero del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, dei regolamenti (UE) 1151/2012, [...] /2013, e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali).

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 ter) "ispezione fitosanitaria": una forma di controllo ufficiale che comporta l'esame:

- a) delle piante o delle merci;
- b) delle misure che rientrano nell'ambito di applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nonché delle attrezzature e dei mezzi di trasporto utilizzati per svolgere tali attività;
- c) dei luoghi o degli spazi in cui tali misure sono eseguite;

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**10 quater) "misura fitosanitaria":
qualsiasi misura intesa a eliminare i rischi o a prevenire l'introduzione nel territorio dell'Unione di organismi nocivi provenienti da altri Stati membri o paesi terzi;**

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 10 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**10 quinquies) "stazioni di quarantena":
spazi, indicati dalle autorità competenti, nei quali le piante provenienti dai paesi terzi sono depositate per un periodo di tempo sufficiente fino a quando si ritiene che sia stato eliminato il rischio dell'introduzione di organismi nocivi provenienti dai paesi terzi;**

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione, adottando un atto di esecuzione, stabilisce un elenco di organismi nocivi che rispettano le

All'allegato I bis è stabilito un elenco di organismi nocivi che rispettano le condizioni di cui all'articolo 3, lettere b), c)

condizioni di cui all'articolo 3, lettere b), c) e d) in relazione al territorio dell'Unione, definito "elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione".

e d) in relazione al territorio dell'Unione, definito "elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione".

Motivazione

L'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione deve essere contenuto nell'atto di base. Si tratta di un elemento essenziale del nuovo regolamento, ragion per cui si propone l'introduzione, nello stesso, di un allegato che contenga tale elenco.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Il suddetto elenco comprende gli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, e all'allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.

Emendamento

soppresso

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

*La Commissione modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 qualora da una valutazione emerga che un organismo nocivo non elencato in tale **atto** soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, lettere b), c) e d) in relazione al territorio dell'Unione, oppure che un organismo nocivo elencato in tale **atto** di esecuzione non soddisfa più almeno una di tali condizioni. Nel primo*

Emendamento

*Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 riguardo alla modifica dell'elenco di cui al paragrafo 2 qualora da una valutazione emerga che un organismo nocivo non elencato in tale **allegato** soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, lettere b), c) e d) in relazione al territorio dell'Unione, oppure che un organismo*

caso la Commissione aggiunge l'organismo nocivo in questione all'elenco di cui al paragrafo 2, nel secondo caso lo elimina dall'elenco.

nocivo elencato in tale *elenco* non soddisfa più almeno una di tali condizioni. Nel primo caso la Commissione aggiunge l'organismo nocivo in questione all'elenco di cui al paragrafo 2, nel secondo caso lo elimina dall'elenco.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Gli atti di esecuzione che modificano l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3. La stessa procedura si applica all'abrogazione o alla sostituzione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2.

Emendamento

*Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 con riguardo all'abrogazione o alla sostituzione dell'*elenco* di cui al paragrafo 2.*

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 cambiando il nome scientifico di un organismo nocivo qualora tale modifica sia giustificata dagli sviluppi delle conoscenze scientifiche.

Emendamento

*Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 riguardo alla modifica del nome scientifico di un organismo nocivo *incluso nell'elenco* di cui al paragrafo 2 qualora tale modifica sia giustificata dagli sviluppi delle conoscenze scientifiche*

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Tali atti sono adottati secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione, adottando un atto di esecuzione, stabilisce e modifica un elenco degli organismi nocivi prioritari, denominato qui di seguito "elenco degli organismi nocivi prioritari".

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare l'elenco degli organismi nocivi prioritari **di cui all'allegato I ter**, denominato qui di seguito "elenco degli organismi nocivi prioritari".

Motivazione

L'elenco degli organismi nocivi prioritari per l'Unione deve essere contenuto nell'atto di base. Si tratta di un elemento essenziale del nuovo regolamento, ragion per cui si propone l'introduzione, nello stesso, di un allegato che contenga tale elenco.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Se dai risultati di una valutazione emerge che un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, oppure che non soddisfa più almeno una di tali condizioni, **la Commissione modifica l'atto di esecuzione** di cui al primo comma aggiungendo o togliendo dall'elenco l'organismo in questione.

Emendamento

Se dai risultati di una valutazione emerge che un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, oppure che non soddisfa più almeno una di tali condizioni, **alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare l'elenco** di cui al primo comma aggiungendo o togliendo dall'elenco l'organismo in questione.

Motivazione

Non occorre un atto di esecuzione per modificare l'elenco.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

La Commissione mette tale valutazione a disposizione degli Stati membri.

Emendamento

La Commissione mette **senza indugio** tale valutazione a disposizione degli Stati membri.

Motivazione

Imposizione alla Commissione dell'obbligo di agire rapidamente.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione

Il numero di organismi nocivi prioritari non supera il 10% del numero degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione elencati a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3. Se il numero di organismi nocivi prioritari supera il 10% del numero degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione elencati a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, la Commissione modifica l'atto di esecuzione di cui al primo comma adeguando di conseguenza il numero di organismi nocivi dell'elenco, sulla base del loro potenziale impatto economico, ambientale o sociale, come indicato nell'allegato II, sezione 2.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Non deve esservi un limite arbitrario al numero di organismi nocivi che possono essere definiti prioritari. Ciò potrebbe potenzialmente escludere dall'elenco organismi nocivi dannosi. Potrebbe anche comportare l'inclusione nell'elenco di organismi meno dannosi per arrivare al 10%. Ogni organismo deve essere valutato in base alla sua aggressività e non sulla base di obiettivi artificiali.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

Emendamento

soppresso

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 6

Testo della Commissione

Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi a gravi rischi fitosanitari, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4, per elencare organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione come organismi nocivi prioritari.

Emendamento

In caso di grave rischio fitosanitario, se lo impongono imperativi motivi di urgenza, agli atti delegati adottati in virtù del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 98 bis.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 al fine di modificare la sezione 1 dell'allegato II, che espone i criteri di identificazione degli organismi nocivi che possono essere considerati organismi nocivi da quarantena, per quanto riguarda l'identità degli organismi nocivi, la loro presenza, la loro capacità di introdursi, insediarsi e diffondersi, nonché il loro potenziale impatto economico, sociale e ambientale, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche.

Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 al fine di modificare la sezione 1 dell'allegato II, che espone i criteri di identificazione degli organismi nocivi che possono essere considerati organismi nocivi da quarantena, per quanto riguarda l'identità degli organismi nocivi, la loro presenza, la loro capacità di introdursi, insediarsi e diffondersi, nonché il loro potenziale impatto economico, sociale e ambientale, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche ***nonché dell'evoluzione delle norme internazionali.***

Motivazione

È indispensabile tenere conto dell'evoluzione delle norme internazionali.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Chiunque venga a conoscenza della presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o abbia motivi di sospettarne la presenza, deve notificarla per iscritto entro dieci giorni di calendario all'autorità competente.

Emendamento

1. Chiunque venga a conoscenza della presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o abbia motivi di sospettarne la presenza, deve notificarla ***immediatamente all'autorità competente e confermare la notifica*** per iscritto entro dieci giorni di calendario all'autorità competente.

Motivazione

Dieci giorni per la conferma scritta sono un periodo troppo lungo per gestire un focolaio; il requisito di inviare notifica immediata all'autorità competente rende più urgente l'invio di informazioni.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono la disponibilità per il pubblico di informazioni relative ai possibili effetti economici, ambientali e sociali degli organismi nocivi per le piante, ai principi più importanti della prevenzione e della diffusione nonché alla responsabilità della società nel suo insieme nel garantire la sanità delle piante nel territorio dell'Unione.

La Commissione compila e mantiene aggiornato un elenco pubblico degli organismi nocivi emergenti nei paesi terzi che possono rappresentare un rischio per la sanità delle piante nel territorio dell'Unione.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In caso di pericolo imminente ai sensi dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri e gli operatori professionali adottano tutte le misure necessarie, commisurate al rischio esistente, per prevenire l'ingresso degli organismi nocivi in questione nel territorio dell'Unione.

Motivazione

In caso di pericolo imminente di ingresso nel territorio dell'UE di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, è opportuno che gli Stati membri e gli operatori, a seconda del rischio esistente, non solo informino la Commissione, gli altri Stati membri e l'autorità competente, ma intervengano altresì immediatamente per prevenire tale ingresso.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Quando la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione è confermata in via ufficiale, l'autorità competente adotta immediatamente tutte le misure necessarie per eliminare tale organismo nocivo dalla zona interessata e per evitare la sua diffusione al di fuori di tale zona (di seguito "**eradicare**"). Tali misure sono adottate in conformità dell'allegato IV su misure e principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.

1. Quando la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione è confermata in via ufficiale, l'autorità competente adotta immediatamente tutte le misure necessarie per eliminare, **ove possibile**, tale organismo nocivo dalla zona interessata (**di seguito "eradicare"**) o, **qualora tale eradicazione non sia possibile**, per evitare la sua diffusione al di fuori di tale zona (di seguito "**contenere**"). Tali misure sono adottate in conformità dell'allegato IV su misure e principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.

Motivazione

La proposta mira a rendere obbligatoria in futuro l'applicazione automatica di misure di eradicazione, per i nuovi focolai come per quelli esistenti. Tuttavia, nel caso di precedenti focolai da parassiti da quarantena che sono attualmente oggetto di misure di contenimento in alcune zone, non c'è modo di tornare a misure di eradicazione. Inoltre, anche nel caso di nuovi focolai, l'eradicazione non è sempre possibile. Per di più, l'articolo 27, paragrafo 2, della

proposta di regolamento prevede unicamente che il passaggio dalle misure di eradicazione a quelle di contenimento possa essere deciso mediante atto di esecuzione.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nel caso in cui gli Stati membri risarciscano agli operatori professionali, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c bis), del regolamento (UE) n. [...]/2013⁺, il valore delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti distrutti nel quadro delle misure di cui al paragrafo 1 attuate in un'area transfrontaliera, essi provvedono al coordinamento degli Stati membri interessati in modo che il risarcimento sia adeguato e siano evitate, laddove possibile, indebite distorsioni del mercato

⁺ GU, inserire il numero e il riferimento del regolamento che stabilisce disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla salute delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità competenti effettuano un'indagine ***annuale*** su ogni zona di divieto per quanto riguarda gli sviluppi della presenza dell'organismo nocivo in questione.

Le autorità competenti effettuano, ***in base al rischio e con frequenza adeguata,*** un'indagine su ogni zona di divieto per quanto riguarda gli sviluppi della presenza dell'organismo nocivo in questione.

Motivazione

È necessario un approccio rapido, flessibile e basato sul rischio per rimuovere tali misure restrittive una volta che le autorità competenti abbiano confermato l'eliminazione dell'organismo nocivo. Occorre evitare ritardi ingiustificati nella revoca delle restrizioni.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se **da un'**indagine **annuale** dell'autorità competente risulta che l'organismo nocivo in questione è presente nella zona cuscinetto, lo Stato membro in questione notifica immediatamente tale presenza alla Commissione e agli altri Stati membri, specificando che la presenza dell'organismo nocivo è stata rilevata nella zona cuscinetto.

Emendamento

2. Se **dall'**indagine dell'autorità competente risulta che l'organismo nocivo in questione è presente nella zona cuscinetto, lo Stato membro in questione notifica immediatamente tale presenza alla Commissione e agli altri Stati membri, specificando che la presenza dell'organismo nocivo è stata rilevata nella zona cuscinetto.

Motivazione

È necessario l'approccio rapido, flessibile e basato sul rischio introdotto all'articolo 18, paragrafo 1, per rimuovere tali misure restrittive una volta che le autorità competenti abbiano confermato l'eliminazione dell'organismo nocivo. Occorre evitare ritardi ingiustificati nella revoca delle restrizioni.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le autorità competenti possono decidere di abolire una zona di divieto e di revocare le rispettive misure di eradicazione se, durante le indagini di cui al paragrafo 1, la presenza dell'organismo nocivo in questione in tale zona di divieto non è stata rilevata per un periodo sufficientemente lungo.

Emendamento

4. Le autorità competenti possono decidere di abolire una zona di divieto e di revocare le rispettive misure di eradicazione se, durante le indagini di cui al paragrafo 1, la presenza dell'organismo nocivo in questione in tale zona di divieto non è stata rilevata per un periodo sufficientemente lungo **per verificare che la zona sia indenne da organismi nocivi.**

Motivazione

La formulazione originale lascia troppo spazio all'interpretazione.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 20 – comma 1

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare l'allegato IV, sezione 1 relativo a misure di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi da quarantena per quanto riguarda le misure volte a prevenire ed eliminare le infestazioni di piante coltivate e selvatiche, le misure riguardanti partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, le misure riguardanti altre vie di diffusione degli organismi nocivi da quarantena, e per modificare l'allegato IV, sezione 2 sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi per quanto riguarda i principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare l'allegato IV, sezione 1 relativo a misure di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi da quarantena per quanto riguarda le misure volte a prevenire ed eliminare le infestazioni di piante coltivate e selvatiche, le misure riguardanti partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, le misure riguardanti altre vie di diffusione degli organismi nocivi da quarantena, e per modificare l'allegato IV, sezione 2 sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi per quanto riguarda i principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche ***nonché dell'evoluzione delle norme internazionali per le misure fitosanitarie approvate nell'ambito della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC).***

Motivazione

L'UE è fra i firmatari dell'IPPC e pertanto deve rispettarne le norme per quanto attiene all'armonizzazione della protezione della sanità delle piante.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri conducono indagini, per periodi specifici di tempo, volte ad accertare l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione nonché di segni o sintomi di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, a norma dell'allegato II, sezione 3, in tutte le zone in cui non era nota la presenza di tali organismi nocivi.

Emendamento

1. Gli Stati membri conducono indagini ***sulla base di rischi evidenti***, per periodi specifici di tempo, volte ad accertare l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione nonché di segni o sintomi di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, a norma dell'allegato II, sezione 3, in tutte le zone in cui non era nota la presenza di tali organismi nocivi.

Motivazione

Gli Stati membri devono concentrare le proprie risorse per le indagini innanzitutto sugli organismi nocivi più rilevanti.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati *in conformità* dell'articolo 98 per modificare o integrare gli elementi da trattare nei programmi d'indagini pluriennali, come indicato nel paragrafo 1.

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati *conformemente* all'articolo 98, per ***richiedere agli Stati membri di*** modificare o integrare gli elementi da trattare nei programmi d'indagini pluriennali, come indicato nel paragrafo 1.

Motivazione

Dato che compete agli Stati membri istituire programmi d'indagini pluriennali, la Commissione non può modificare o integrare tali programmi autonomamente.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni Stato membro elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario in grado di entrare e insediarsi nel suo territorio, o in una sua parte, un piano distinto contenente informazioni sui processi decisionali, sulle procedure e sui protocolli da seguire, nonché sulle risorse da mettere a disposizione in caso di presenza confermata o sospetta dell'organismo nocivo in questione, qui di seguito "piano di emergenza".

Emendamento

1. Ogni Stato membro elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario in grado di entrare e insediarsi nel suo territorio, o in una sua parte, un piano distinto contenente informazioni sui processi decisionali, sulle procedure e sui protocolli da seguire, nonché sulle risorse da mettere a disposizione in caso di presenza confermata o sospetta dell'organismo nocivo in questione, qui di seguito "piano di emergenza". ***Gli Stati membri devono coinvolgere da subito tutti i portatori d'interessi pertinenti nel processo di elaborazione e aggiornamento del piano di emergenza.***

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. A richiesta, gli Stati membri comunicano i loro piani di emergenza alla Commissione e agli altri Stati membri.

Emendamento

4. A richiesta, gli Stati membri comunicano i loro piani di emergenza alla Commissione e agli altri Stati membri **e informano tutti gli operatori interessati.**

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Tali esercizi sono effettuati per tutti gli organismi nocivi prioritari in questione, entro un periodo di tempo ragionevole.

Emendamento

Tali esercizi sono effettuati per tutti gli organismi nocivi prioritari in questione, entro un periodo di tempo ragionevole **e con il coinvolgimento delle parti interessate.**

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Per gli organismi nocivi prioritari la cui presenza in uno Stato membro potrebbe avere impatti sugli Stati membri vicini, gli esercizi di simulazione **sono** effettuati in comune dagli Stati membri interessati, sulla base dei rispettivi piani di emergenza.

Emendamento

Per gli organismi nocivi prioritari la cui presenza in uno Stato membro potrebbe avere impatti sugli Stati membri vicini, gli esercizi di simulazione **possono essere** effettuati in comune dagli Stati membri interessati, sulla base dei rispettivi piani di emergenza.

Motivazione

Questi elementi devono essere lasciati alla discrezione di ogni Stato membro conformemente al principio di sussidiarietà.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 che specifichino:

a) la frequenza, i contenuti ed il formato degli esercizi di simulazione;

b) gli esercizi di simulazione riguardanti più di un organismo nocivo prioritario;

c) la collaborazione tra Stati membri e degli Stati membri con i paesi terzi;

d) i contenuti delle relazioni sugli esercizi di simulazione di cui al paragrafo 3.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Testo soppresso in quanto superfluo. È sufficiente che la Commissione si metta d'accordo con il comitato permanente.

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Quando la presenza di **un organismo nocivo prioritario** è confermata in via ufficiale nel territorio di uno Stato membro, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente adotta immediatamente un piano recante le misure per l'eradicazione dell'organismo **nocivo** in questione, come stabilito dagli articoli 16, 17 e 18, unitamente ad un calendario di attuazione delle suddette misure. Tale piano si definisce "piano di eradicazione".

Emendamento

Quando la presenza di **uno o più organismi nocivi prioritari** è confermata in via ufficiale nel territorio di uno Stato membro, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente, **dopo aver consultato gli operatori interessati**, adotta immediatamente un piano recante le misure per l'eradicazione dell'organismo **o degli organismi nocivi** in questione, come stabilito dagli articoli 16, 17 e 18, unitamente ad un calendario di attuazione delle suddette misure. Tale piano si definisce "piano di eradicazione".

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

La Commissione, *adottando atti di esecuzione, può stabilire* misure nei confronti di determinati organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Tali misure attuano, specificamente per ognuno degli organismi nocivi in questione, una o più disposizioni seguenti:

Emendamento

Alla Commissione *è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 riguardo alla definizione di* misure nei confronti di determinati organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Tali misure attuano, specificamente per ognuno degli organismi nocivi in questione, una o più disposizioni seguenti:

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

Emendamento

soppresso

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se per una determinata zona di divieto la Commissione, in base alle indagini di cui all'articolo 18 o ad altri elementi di prova conclude che l'eradicazione dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in questione non è possibile, *essa può* adottare atti *di esecuzione di cui al paragrafo 1* per stabilire misure unicamente al fine di prevenire la diffusione di tali organismi nocivi al di fuori delle zone in questione. Tale prevenzione è definita "contenimento".

Emendamento

2. Se per una determinata zona di divieto la Commissione, in base alle indagini di cui all'articolo 18 o ad altri elementi di prova conclude che l'eradicazione dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in questione non è possibile, *le è conferito il potere di* adottare atti *delegati, conformemente all'articolo 98,* per stabilire misure unicamente al fine di prevenire la diffusione di tali organismi nocivi al di fuori delle zone in questione. Tale prevenzione è definita "contenimento".

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se conclude che sono necessarie misure di prevenzione in siti esterni alle zone di divieto per proteggere la parte di territorio dell'Unione in cui l'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione non è presente, **la** Commissione **può** adottare atti **di esecuzione di cui al paragrafo 1** per stabilire tali misure.

Emendamento

3. Se conclude che sono necessarie misure di prevenzione in siti esterni alle zone di divieto per proteggere la parte di territorio dell'Unione in cui l'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione non è presente, **alla** Commissione **è conferito il potere di** adottare atti **delegati, conformemente all'articolo 98**, per stabilire tali misure.

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli atti **di esecuzione** di cui al paragrafo 1 possono disporre che le misure di cui alle lettere da a) a j) adottate dagli Stati membri siano abrogate o modificate. Fintantoché la Commissione non adotti misure, lo Stato membro mantiene le misure da esso applicate.

Emendamento

5. Gli atti **delegati** di cui al paragrafo 1 possono disporre che le misure di cui alle lettere da a) a j) adottate dagli Stati membri siano abrogate o modificate. Fintantoché la Commissione non adotti misure, lo Stato membro mantiene le misure da esso applicate.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. **Per imperativi motivi di urgenza, debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un** grave rischio fitosanitario, **la Commissione adotta** atti **di esecuzione immediatamente applicabili, secondo** la procedura di cui all'articolo **99, paragrafo 4**.

Emendamento

6. **In caso di** grave rischio fitosanitario, **se lo impongono imperativi motivi di urgenza, agli** atti **delegati adottati in virtù del presente articolo si applica** la procedura di cui all'articolo **98 bis**.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 30

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare la sezione 3 dell'allegato II relativo ai criteri di identificazione degli organismi nocivi, conformemente agli articoli 28 e 29, per quanto riguarda i criteri relativi all'identità degli organismi nocivi, la loro presenza, la probabilità di ingresso, insediamento e diffusione, nonché il loro potenziale impatto economico, sociale e ambientale, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare la sezione 3 dell'allegato II relativo ai criteri di identificazione degli organismi nocivi, conformemente agli articoli 28 e 29, per quanto riguarda i criteri relativi all'identità degli organismi nocivi, la loro presenza, la probabilità di ingresso, insediamento e diffusione, nonché il loro potenziale impatto economico, sociale e ambientale, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche ***nonché dell'evoluzione delle norme internazionali.***

Motivazione

È indispensabile tenere conto dell'evoluzione delle norme internazionali.

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 31

Testo della Commissione

Articolo 31

Prescrizioni più severe adottate dagli Stati membri

1. Nei loro territori gli Stati membri possono applicare misure più severe rispetto a quelle adottate a norma dell'articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3 e dell'articolo 29, paragrafi 1, 2 e 3, se giustificate dall'obiettivo di protezione fitosanitaria e nel rispetto dell'allegato IV, sezione 2 sulle misure e sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.

Le suddette misure non impongono e non determinano divieti o limitazioni

Emendamento

soppresso

dell'introduzione o dello spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti nel territorio dell'Unione che siano diversi da quelli istituiti dalle disposizioni degli articoli da 40 a 54 e degli articoli da 67 a 96.

2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le misure da essi adottate nell'ambito del paragrafo 1.

A richiesta gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione annuale sulle misure adottate conformemente al paragrafo 1.

Motivazione

Le disposizioni in esame sono soppresse in quanto mettono a rischio il buon funzionamento del mercato comune e il principio della libera circolazione delle merci.

Emendamento 69

**Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

Un organismo nocivo è definito "organismo nocivo per la qualità nell'Unione" ed è inserito nell'elenco di cui all'articolo 37 se soddisfa le condizioni seguenti:

Emendamento

Un organismo nocivo è definito "organismo nocivo per la qualità nell'Unione" ed è inserito nell'elenco di cui all'articolo 37 se soddisfa **tutte** le condizioni seguenti:

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire che tutti i criteri devono essere rispettati.

Emendamento 70

**Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera f**

Testo della Commissione

f) sono disponibili misure realizzabili ed efficaci per impedirne la presenza sulle piante da impianto in questione.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Gli organismi nocivi per la qualità possono essere altrettanto gravi o più gravi di quelli da quarantena, dai quali si differenziano solo per il loro grado di presenza e distribuzione nell'Unione europea, e non per l'esistenza di misure efficaci onde evitare la loro presenza sulle piante. Ad esempio, non esistono procedure di prevenzione del virus dell'arriccimento della vite, eccetto l'utilizzo di materiale sano di partenza (piante madri controllate e certificate).

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire un elenco degli organismi nocivi per la qualità nell'Unione e delle specifiche piante da impianto, di cui all'articolo 36, lettera d), eventualmente comprendente anche le categorie di cui al paragrafo 4 e le soglie di cui al paragrafo 5.

Emendamento

Un elenco degli organismi nocivi per la qualità nell'Unione e delle specifiche piante da impianto, di cui all'articolo 36, lettera d), eventualmente comprendente anche le categorie di cui al paragrafo 4 e le soglie di cui al paragrafo 5, **figura all'allegato I quater**.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

In tale elenco figurano gli organismi nocivi e le rispettive piante da impianto come stabilito dagli atti seguenti:

a) allegato II, sezione II, parte A, della direttiva 2000/29/CE;

b) allegato I, punti 3 e 6, e allegato II, punto 3, della direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali²⁴;

c) allegato della direttiva 93/48/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, prevista dalla direttiva 92/34/CEE del Consiglio²⁵;

Emendamento

soppresso

d) allegato della direttiva 93/49/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio²⁶;

e) allegato II, lettera b), della direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi²⁷;

f) allegato I, punto 6 e allegato II, punto B, della direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali²⁸;

g) allegato I, punto 4 e allegato II, punto 5, della direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra²⁹.

²⁴ GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.

²⁵ GU L 250 del 7.10.1993, pag. 1.

²⁶ GU L 250 del 7.10.1993, pag. 9.

²⁷ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

²⁸ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.

²⁹ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

Motivazione

L'elenco degli organismi nocivi per la qualità dell'Unione deve essere contenuto nell'atto di base. Si tratta di un elemento essenziale del nuovo regolamento, ragion per cui si propone l'introduzione, nello stesso, di un allegato che contenga tale elenco.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.

soppresso

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

3. **La** Commissione modifica **l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2** qualora da una valutazione risulti che un organismo nocivo non elencato in tale **atto** soddisfa le condizioni di cui all'articolo 36, che un organismo nocivo elencato in tale **atto di esecuzione** non soddisfa più almeno una di tali condizioni oppure qualora sia necessario modificare detto elenco per quanto riguarda le categorie di cui al paragrafo 4 o le soglie di cui al paragrafo 5.

Emendamento

3. **Alla** Commissione è **conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 riguardo alla** modifica **dell'allegato I quater** qualora da una valutazione risulti che un organismo nocivo non elencato in tale **allegato** soddisfa le condizioni di cui all'articolo 36, che un organismo nocivo elencato in tale **allegato** non soddisfa più almeno una di tali condizioni oppure qualora sia necessario modificare l'elenco per quanto riguarda le categorie di cui al paragrafo 4 o le soglie di cui al paragrafo 5. **Prima dell'adozione di tali atti delegati, la Commissione consulta i soggetti interessati.**

Motivazione

È importante che la Commissione disponga di un'ampia base di informazioni al momento della stesura dell'elenco in questione.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

La Commissione mette tale valutazione a disposizione degli Stati membri.

Emendamento

La Commissione mette **senza indugio** tale valutazione a disposizione degli Stati membri.

Motivazione

Introduzione dell'obbligo per la Commissione di agire rapidamente.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Per le modifiche dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 necessarie per adeguare l'atto in questione a cambiamenti del nome scientifico di un organismo nocivo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 99, paragrafo 2.

soppresso

Tutte le altre modifiche dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3. La stessa procedura si applica all'abrogazione o alla sostituzione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2.

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 38

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare la sezione 4 dell'allegato II relativo ai criteri di identificazione degli organismi nocivi che si possono considerare organismi nocivi per la qualità nell'Unione, per quanto riguarda i criteri relativi all'identità dell'organismo nocivo, alla sua pertinenza, alla probabilità di diffusione, al potenziale impatto economico, sociale e ambientale, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare la sezione 4 dell'allegato II relativo ai criteri di identificazione degli organismi nocivi che si possono considerare organismi nocivi per la qualità nell'Unione, per quanto riguarda i criteri relativi all'identità dell'organismo nocivo, alla sua pertinenza, alla probabilità di diffusione, al potenziale impatto economico, sociale e ambientale, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche ***nonché dell'evoluzione delle norme internazionali.***

Motivazione

È indispensabile tenere conto dell'evoluzione delle norme internazionali.

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 40 – titolo

Testo della Commissione

Divieto di introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti **nel territorio dell'Unione**

Emendamento

Criteria relativi all'ingresso nell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti

Motivazione

L'emendamento propone una nuova strategia per i controlli delle importazioni, più efficace in quanto preventiva e globale, e prevede un periodo transitorio al fine di tenere conto del tempo necessario per la sua attuazione.

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione adotta un atto di esecuzione in cui sono indicate le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, i divieti e i paesi terzi interessati, come stabilito dall'allegato III, parte A, della direttiva 2000/29/CE.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.

Nell'elenco di cui al suddetto atto di esecuzione le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono identificati dal rispettivo codice della nomenclatura combinata stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune³⁰ (di seguito: "codice NC").

Emendamento

1. Successivamente a ...*, gli Stati membri autorizzano l'ingresso nell'Unione di partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti rilevanti provenienti dai paesi terzi soltanto se hanno origine in un paese, o in una sua zona, figurante nell'elenco di cui all'articolo 40 bis concernente le specie vegetali, i prodotti vegetali e gli altri oggetti rilevanti, salvo qualora siano oggetto di una deroga o di disposizioni complementari adottate a norma degli articoli 45 e 46.

*** GU: inserire la data: tre anni a decorrere dalla data di applicazione del**

³⁰ **GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.**

presente regolamento.

Motivazione

L'emendamento propone una nuova strategia per i controlli delle importazioni, più efficace in quanto preventiva e globale, e prevede un periodo transitorio al fine di tenere conto del tempo necessario per la sua attuazione.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari di o spediti da un paese terzo rappresentino un rischio fitosanitario di livello inaccettabile a causa della probabilità che ospitino un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione e tale rischio non possa essere ridotto ad un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate ai punti 2 e 3 della sezione 1 dell'allegato IV sulle misure e sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, la Commissione modifica opportunamente l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 aggiungendovi la pianta, il prodotto vegetale o l'altro oggetto e i paesi terzi in questione.

Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto di cui al suddetto atto di esecuzione non rappresentino un rischio fitosanitario di livello inaccettabile oppure rappresentino tale rischio, ma sia possibile ridurlo ad un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate ai punti 2 e 3 della sezione 1 dell'allegato IV sulle misure e sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, la Commissione modifica di conseguenza il suddetto atto di esecuzione.

L'accettabilità del livello di rischio fitosanitario è valutata applicando i principi di cui alla sezione 2 dell'allegato

Emendamento

2. Le disposizioni figuranti all'allegato III, all'allegato IV, parte A, sezione I, all'allegato IV, parte B, e all'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE continuano ad applicarsi fino a ...^{}. Tali disposizioni possono essere modificate mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.*

IV sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi. Se del caso, l'accettabilità di tale livello di rischio fitosanitario è valutata in relazione ad uno o più specifici paesi terzi.

Le modifiche di cui sopra sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3 del presente regolamento.

Per imperativi motivi di urgenza, debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio fitosanitario, la Commissione adotta le suddette modifiche mediante atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4.

** GU: inserire la data corrispondente a tre anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.*

Motivazione

L'emendamento propone una nuova strategia per i controlli delle importazioni, più efficace in quanto preventiva e globale, e prevede un periodo transitorio al fine di tenere conto del tempo necessario per la sua attuazione.

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto figuranti nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 non sono introdotti nel territorio dell'Unione dai paesi terzi compresi nell'elenco.

Emendamento

soppresso

Motivazione

L'emendamento propone una nuova strategia per i controlli delle importazioni, più efficace in quanto preventiva e globale, e prevede un periodo transitorio al fine di tenere conto del tempo necessario per la sua attuazione.

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, trasmettono una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora piante, prodotti vegetali o altri oggetti siano stati introdotti nel territorio dell'Unione in violazione del paragrafo 3.

La notifica è trasmessa anche al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti nel territorio dell'Unione.

Emendamento

soppresso

Motivazione

L'emendamento propone una nuova strategia per i controlli delle importazioni, più efficace in quanto preventiva e globale, e prevede un periodo transitorio al fine di tenere conto del tempo necessario per la sua attuazione.

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 40 bis

Elenco di paesi terzi dai quali è autorizzato l'ingresso nell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti

Entro ...* la Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinate specie e categorie di piante, prodotti vegetali e altri oggetti a norma dell'articolo 40, paragrafo 1. Tale elenco è così stabilito:

a) i paesi terzi che intendono esportare piante, prodotti vegetali e altri oggetti verso l'Unione europea presentano domanda in tal senso alla Commissione;

b) alla ricezione delle domande, la Commissione organizza l'esame delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti, tenendo conto:

i) dell'allegato III, dell'allegato IV, parte A, sezione I, dell'allegato IV, parte B, e all'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE;

ii) dell'andamento degli scambi commerciali nel passato;

iii) delle notifiche di intercettazioni di organismi nocivi trasmesse dagli Stati membri alla Commissione;

iv) delle conclusioni degli audit effettuati dalla Commissione nei paesi terzi di provenienza, nonché della cooperazione con la Commissione a seguito di tali audit;

v) di eventuali altre informazioni tecniche e scientifiche fornite dagli organismi internazionali che dipendono dalla Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC), da un'organizzazione regionale per la protezione delle piante quale l'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP) o da un laboratorio ufficiale che dipende dall'Unione europea o da uno Stato membro;

c) se lo ritiene necessario, la Commissione può esigere dal paese terzo garanzie supplementari per la totalità o per una parte delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti che esso intende esportare verso l'Unione; tali garanzie possono assumere la forma di un fascicolo contenente tutti o alcuni dei seguenti elementi:

i) la legislazione in materia di sanità delle piante vigente nel paese terzo e le disposizioni relative all'ingresso in tale paese di piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da altri paesi terzi;

ii) le garanzie fornite dall'autorità competente del paese terzo circa l'efficace

attuazione e il controllo della legislazione di cui al punto i);

iii) l'organizzazione, la struttura, le risorse e le competenze giuridiche dell'autorità competente del paese terzo;

iv) le procedure di certificazione fitosanitaria nel paese terzo;

v) la situazione fitosanitaria del paese terzo, o di sue zone, per quanto concerne gli organismi nocivi identificati e gli organismi nocivi emergenti, nonché tutti gli aspetti della situazione fitosanitaria del paese terzo, o di una sua zona, che potrebbero rappresentare un rischio per la situazione fitosanitaria dell'Unione;

vi) le garanzie che l'autorità competente del paese terzo può fornire in merito al rispetto delle corrispondenti condizioni fitosanitarie in vigore nell'Unione o all'applicazione di condizioni equivalenti;

d) se lo ritiene necessario, la Commissione può richiedere che sia condotta un'analisi del rischio fitosanitario per alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti, nonché l'effettuazione di un audit specifico nel paese terzo interessato;

e) tenendo conto delle lettere a), b), c) e d) del presente paragrafo al termine del periodo di tre anni, la Commissione stabilisce per ciascun paese terzo interessato:

i) le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti che presentano un rischio trascurabile di introduzione di organismi da quarantena o di altri organismi nocivi;

ii) le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti che presentano un rischio accettabile di introduzione di organismi da quarantena o di altri organismi nocivi, che può essere gestito attraverso misure fitosanitarie;

iii) le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti che presentano un rischio inaccettabile di introduzione di organismi

da quarantena o di altri organismi nocivi.

**GU: inserire la data: tre anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.*

Motivazione

L'emendamento descrive le modalità di attuazione di una nuova strategia in materia di controlli delle importazioni, più efficace in quanto preventiva e globale; stabilisce il metodo per riesaminare il rischio fitosanitario generato da tutti i tipi di piante importate tenendo conto del paese terzo di origine e prevede la definizione di un elenco positivo di piante per le quali è possibile autorizzare l'importazione. È un metodo pragmatico per tenere conto delle conoscenze attuali.

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 40 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 40 ter

Informazioni che devono figurare negli elenchi di paesi terzi

L'elenco di cui all'articolo 40 bis si compone di due sezioni al cui interno le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono designati in base ai codici di cui al regolamento (UE) n° 1006/2011 della Commissione. Se un determinato codice riguarda soltanto alcune piante, è necessario specificare il nome specifico di ciascuna di tali piante. Se alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti classificati in base a un determinato codice non sono interessati, questo va indicato designandoli con il loro nome scientifico.

1. Nella prima sezione, la Commissione indica per ciascun paese terzo le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti il cui rischio fitosanitario è trascurabile e che possono essere immessi nel territorio dell'Unione senza essere obbligatoriamente presentati al punto d'ingresso nell'Unione ai fini dei controlli ufficiali di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. [...]⁺. L'elenco indica

eventuali piante, prodotti vegetali e altri oggetti che possono essere introdotti nell'Unione soltanto a partire da una zona specifica del paese terzo.

2. Nella seconda sezione, la Commissione indica per ciascun paese terzo le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti il cui rischio fitosanitario è accettabile ma che possono essere immessi nel territorio dell'Unione soltanto dopo essere stati presentati al punto d'ingresso nell'Unione ai fini dei controlli ufficiali di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. [...] ⁺. L'elenco indica eventuali piante, prodotti vegetali e altri oggetti che possono essere introdotti nell'Unione soltanto a partire da una zona specifica del paese terzo. L'elenco indica altresì l'esistenza di eventuali prescrizioni speciali e precisa se il rispetto di tali prescrizioni debba essere comprovato da dichiarazioni complementari incluse nel certificato fitosanitario.

⁺ GU: inserire il riferimento del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, dei regolamenti (UE) 1151/2012, [...] /2013, e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali).

Motivazione

L'emendamento descrive le modalità di attuazione di una nuova strategia in materia di controlli delle importazioni, più efficace in quanto preventiva e globale, basata su un elenco positivo di piante per le quali è possibile autorizzare l'importazione; vi figura il contenuto dettagliato di tale elenco positivo.

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 40 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 40 quater

Sospensione e ritiro dall'elenco di paesi terzi e altre modifiche dell'elenco

1. La Commissione, mediante atti di esecuzione, sospende o ritira dall'elenco di cui all'articolo 40 bis alcune o tutte le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti provenienti da un paese terzo o da una sua zona per uno dei seguenti motivi:

a) le notifiche di intercettazioni di organismi da quarantena presentate dagli Stati membri alla Commissione sono aumentate in modo significativo;

b) la situazione fitosanitaria nel paese terzo o in una sua zona è tale da rendere necessari una sospensione o un ritiro dall'elenco al fine di tutelare la situazione fitosanitaria dell'Unione;

c) malgrado la Commissione abbia chiesto al paese terzo informazioni aggiornate sulla situazione fitosanitaria e su altri aspetti menzionati all'articolo 40 bis, il paese terzo non ha fornito le informazioni in questione;

d) a seguito di un audit effettuato dalla Commissione per conto dell'Unione, è emersa la necessità della sospensione o del ritiro, oppure la collaborazione del paese terzo con la Commissione a seguito di tale audit non è stata soddisfacente;

e) il paese terzo non ha accettato che venisse effettuato un audit della Commissione per conto dell'Unione nel suo territorio.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi a un

grave rischio di introduzione nell'Unione di un organismo nocivo da quarantena di cui all'articolo 5, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4.

2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, reinserire nell'elenco di cui all'articolo 40 bis alcune o tutte le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti provenienti da un paese terzo o da una sua zona che sono stati oggetto di una sospensione o di un ritiro per uno dei seguenti motivi:

a) per le ragioni di cui al paragrafo 1, lettera a), purché le notifiche di intercettazioni di organismi da quarantena presentate dagli Stati membri alla Commissione siano diminuite in modo significativo in un lasso di tempo di oltre un anno;

b) per le ragioni di cui al paragrafo 1, lettera b), purché il paese terzo fornisca sufficienti garanzie del fatto che la situazione fitosanitaria che ha comportato la sospensione o il ritiro dall'elenco si è risolta o non costituisce più una minaccia per la sanità delle piante nell'Unione;

c) per le ragioni di cui al paragrafo 1, lettera c), purché il paese terzo comunichi alla Commissione le informazioni richieste;

d) per le ragioni di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), purché:

i) il paese terzo abbia accettato l'effettuazione di un audit di cui alla lettera e) o di un nuovo audit di cui alla lettera d) da parte della Commissione per conto dell'Unione nel suo territorio; nonché

ii) le risultanze di tale audit indichino che determinate specie e categorie di piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti dal paese terzo o da sue zone possono essere nuovamente inseriti nell'elenco di cui all'articolo 40 bis.

Per quanto concerne la ragione indicata al paragrafo 1, lettera d), sarà effettuato un nuovo audit soltanto dopo un periodo di un anno dalla sospensione o dal ritiro dall'elenco di cui all'articolo 40 bis.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

3. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, aggiungere piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'elenco di cui all'articolo 40 bis se, a seguito di una domanda presentata da un paese terzo e dell'esame di cui all'articolo 40 bis, il rischio fitosanitario viene giudicato trascurabile o accettabile.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, modificare la classificazione e le prescrizioni relative ad alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 40 bis, sulla base di nuove informazioni.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 riguardo a disposizioni intese a modificare e integrare i criteri figuranti al paragrafo 1 relativi alla sospensione e al ritiro di un paese terzo o di sue zone dall'elenco di cui all'articolo 40 bis.

Motivazione

L'emendamento descrive le modalità di attuazione di una nuova strategia in materia di controlli delle importazioni, più efficace in quanto preventiva e globale, basata su un elenco positivo di piante per le quali è possibile autorizzare l'importazione; vi si prevede la possibilità di aggiornare e modificare tale elenco nel quadro di un approccio pragmatico alla gestione delle importazioni nell'UE di prodotti vegetali provenienti da paesi terzi.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri e gli operatori di trasporto internazionale mettono a disposizione dei passeggeri le informazioni sui divieti istituiti in virtù dell'articolo 40, paragrafo 3, sulle prescrizioni stabilite a norma degli articoli 41, paragrafo 1, e 42, paragrafo 2, nonché sulle esenzioni concesse a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, per quanto riguarda l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione.

Emendamento

1. **La Commissione**, gli Stati membri e gli operatori di trasporto internazionale mettono a disposizione dei passeggeri le informazioni sui divieti istituiti in virtù dell'articolo 40, paragrafo 3, sulle prescrizioni stabilite a norma degli articoli 41, paragrafo 1, e 42, paragrafo 2, nonché sulle esenzioni concesse a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, per quanto riguarda l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione.

Motivazione

Anche la Commissione deve contribuire all'informazione dei passeggeri.

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Le suddette informazioni **sono diffuse** in forma di manifesti o opuscoli che, se del caso, saranno messi in rete.

Emendamento

Le suddette informazioni **si possono diffondere** in forma di manifesti o opuscoli che, se del caso, saranno messi in rete.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione **annuale** che riassume le informazioni fornite in applicazione del presente articolo.

Emendamento

3. **Ogni due anni**, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione che riassume le informazioni fornite in applicazione del presente articolo.

Motivazione

Una relazione ogni due anni è sufficiente e consente di ridurre l'onere amministrativo per gli Stati membri.

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) essere coltivati o prodotti in zone di paesi terzi situate in prossimità dei loro confini con gli Stati membri (di seguito: "zone di frontiera");

Emendamento

a) essere coltivati o prodotti in zone di paesi terzi situate in prossimità dei loro confini **terrestri** con gli Stati membri (di seguito: "zone di frontiera");

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 45 – titolo

Testo della Commissione

Eccezioni ai divieti e alle prescrizioni per il transito fitosanitario

Emendamento

Prescrizioni per il transito fitosanitario

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) essere imballati e spostati in modo da non comportare rischi di diffusione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione durante la loro introduzione nel territorio dell'Unione ed il loro attraversamento dello stesso;

Emendamento

b) essere imballati e spostati in modo da non comportare rischi di diffusione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione durante la loro introduzione nel territorio dell'Unione ed il loro attraversamento dello stesso, **utilizzando un sigillo fitosanitario ufficiale che garantisca l'imballaggio di origine e il trasporto (autocarro sigillato) ed eviti la rottura del carico e il suo frazionamento, in modo da assicurare in maniera ufficiale l'attraversamento senza rischio fitosanitario per l'Unione;**

Motivazione

Sarebbe difficile controllare l'eventuale ingresso di merci vietate sulla base di questo articolo così come proposto dalla Commissione. Si propongono pertanto le modifiche necessarie ad assicurare un controllo completo ed efficace ed evitare l'ingresso di merci vietate.

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) essere introdotti nel territorio dell'Unione, attraversarlo e, senza indugio, uscirne sotto il controllo ufficiale delle autorità competenti in questione.

Emendamento

c) essere introdotti nel territorio dell'Unione, attraversarlo e, senza indugio, uscirne sotto il controllo ufficiale delle autorità competenti in questione **e sotto la sorveglianza di funzionari doganali. L'autorità competente dello Stato membro in cui tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti sono introdotti oppure spostati per la prima volta nel territorio dell'Unione informa le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri che tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti devono attraversare per uscire dal territorio dell'Unione.**

Motivazione

Sarebbe difficile controllare l'eventuale ingresso di merci vietate sulla base di questo articolo così come proposto dalla Commissione. Si propongono pertanto le modifiche necessarie ad assicurare un controllo completo ed efficace ed evitare l'ingresso di merci vietate.

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti che si trovano in transito fitosanitario da un paese terzo a un altro paese terzo attraverso il territorio dell'Unione devono essere conformi alle prescrizioni fitosanitarie di cui all'articolo 40, fatte salve le altre disposizioni fitosanitarie applicabili.

Motivazione

Sarebbe difficile controllare l'eventuale ingresso di merci vietate sulla base di questo articolo così come proposto dalla Commissione. Si propongono pertanto le modifiche necessarie ad assicurare un controllo completo ed efficace ed evitare l'ingresso di merci vietate.

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Conformemente al comma 1 bis, l'autorità competente dello Stato membro in cui le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono introdotti oppure spostati per la prima volta nel territorio dell'Unione deve effettuare il controllo della documentazione relativa a tale introduzione ed è responsabile del sigillo della merce secondo quanto disposto al primo comma, lettera b).

Motivazione

Sarebbe difficile controllare l'eventuale ingresso di merci vietate sulla base di questo articolo così come proposto dalla Commissione. Si propongono pertanto le modifiche necessarie ad assicurare un controllo completo ed efficace ed evitare l'ingresso di merci vietate.

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Analogamente, l'autorità competente dello Stato membro che la merce in transito attraversa in uscita dall'Unione informa le autorità competenti dello Stato membro di introduzione e degli Stati membri di transito nel momento in cui la merce lascia il territorio dell'Unione.

Motivazione

Sarebbe difficile controllare l'eventuale ingresso di merci vietate sulla base di questo articolo così come proposto dalla Commissione. Si propongono pertanto le modifiche necessarie ad assicurare un controllo completo ed efficace ed evitare l'ingresso di merci vietate.

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

L'autorità competente dello Stato membro in cui tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti sono introdotti oppure spostati per la prima volta nel territorio dell'Unione informa le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri che tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti devono attraversare per uscire dal territorio dell'Unione.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Il testo è stato spostato altrove nell'articolo mediante gli emendamenti effettuati dagli stessi autori.

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 7 – comma 4

Testo della Commissione

Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione **annuale** che riassume le informazioni pertinenti sulle autorizzazioni concesse in virtù del paragrafo 1 e i risultati del controllo di cui al paragrafo 5.

Emendamento

Ogni due anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione che riassume le informazioni pertinenti sulle autorizzazioni concesse in virtù del paragrafo 1 e i risultati del controllo di cui al paragrafo 5.

Motivazione

Una relazione ogni due anni è sufficiente e consente di ridurre l'onere amministrativo per gli Stati membri.

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 47 bis

Entro ...* la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al

Consiglio, comprensiva di un'analisi dei costi e dei benefici, sull'applicazione e l'efficacia delle misure relative alle importazioni nel territorio dell'Unione, corredata se del caso da una proposta legislativa.

*** GU: inserire la data: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.**

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 48

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, *in conformità* dell'articolo 98, che modificano l'allegato III sugli elementi di identificazione delle piante da impianto che comportano rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione, per quanto riguarda le caratteristiche e l'origine di tali piante da impianto, in modo da adeguarlo agli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, *conformemente* all'articolo 98, che modificano l'allegato III sugli elementi di identificazione delle piante da impianto che comportano rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione, per quanto riguarda le caratteristiche e l'origine di tali piante da impianto, in modo da adeguarlo agli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche **nonché all'evoluzione delle norme internazionali.**

Motivazione

È indispensabile tenere conto dell'evoluzione delle norme internazionali.

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'autorità competente organizza audit o ispezioni delle stazioni di quarantena almeno una volta **l'anno**, per verificare se rispettino le condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, e all'articolo 57.

Emendamento

1. L'autorità competente organizza audit o ispezioni delle stazioni di quarantena almeno una volta **ogni due anni**, per verificare se rispettino le condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, e all'articolo 57.

Motivazione

Una relazione ogni due anni è sufficiente e ridurrebbe l'onere amministrativo per gli Stati membri.

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione è incoraggiata a elaborare un documento di orientamento inteso ad armonizzare i regolamenti degli Stati membri ed evitare indebiti ritardi nell'uscita delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti dalle stazioni di quarantena. Tale documento di orientamento fornisce, in particolare, chiare indicazioni sui casi in cui possano rendersi necessarie restrizioni e su quali misure di attenuazione del rischio possano essere adottate.

Motivazione

Le procedure più efficaci e standardizzate presso i posti di controllo frontaliere dovrebbero mirare a garantire che qualsiasi restrizione sia completata in tempo utile e con limitazioni minime per gli scambi commerciali. Sono necessari orientamenti più chiari per gli operatori coinvolti in nuovi scambi commerciali, al fine di indicare dove potrebbero essere necessarie restrizioni, come attenuare i rischi e come evitare indebiti ritardi.

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) fornisce agli utilizzatori finali esclusivamente piccoli quantitativi, a seconda dei casi, di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in questione, di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, ***attraverso mezzi diversi dalla vendita in base a contratti a distanza;***

a) fornisce agli utilizzatori finali esclusivamente piccoli quantitativi, a seconda dei casi, di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in questione, di piante, prodotti vegetali e altri oggetti;

Motivazione

L'esenzione delle vendite a distanza non è opportuna. I conservatori di sementi vendono piccoli quantitativi anche a distanza, spedendoli a persone che desiderano preservarli. Se si aggiunge un onere amministrativo a tale attività, i conservatori di sementi potrebbero ridurre le vendite, in quanto la maggior parte di essi non dispone di personale retribuito che si occupi della crescita, della moltiplicazione e della distribuzione di piccoli quantitativi di sementi e piante di centinaia di varietà diverse.

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 che specifichino:

a) ulteriori categorie di operatori professionali da esonerare dall'applicazione del paragrafo 1, qualora la registrazione costituisca un onere amministrativo per loro sproporzionato rispetto al rischio fitosanitario connesso alle loro attività professionali;

b) particolari prescrizioni per la registrazione di determinate categorie di operatori professionali;

c) la cifra massima relativa ai piccoli quantitativi di determinate piante, prodotti vegetali o altri oggetti di cui al primo comma, lettera a).

Emendamento

soppresso

Motivazione

Testo soppresso in quanto superfluo. È sufficiente che la Commissione si metta d'accordo con il comitato permanente.

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità competenti registrano un operatore professionale se la domanda di registrazione contiene gli elementi di cui al

Emendamento

3. Le autorità competenti registrano *senza indugio* un operatore professionale se la domanda di registrazione contiene gli

paragrafo 2.

elementi di cui al paragrafo 2.

Motivazione

Introduzione dell'obbligo per la Commissione di agire rapidamente.

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 66 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 66 bis

Buone prassi fitosanitarie

1. Un operatore professionale che fornisce o al quale sono fornite piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali sono istituiti divieti, prescrizioni o condizioni a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 44, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 45, paragrafo 1, dell'articolo 46, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 47, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2, nonché degli articoli 52, 53 e 54 rispetta le buone prassi fitosanitarie per prevenire l'insorgenza e la diffusione degli organismi nocivi. Le buone prassi fitosanitarie di cui al paragrafo 1 consistono, in particolare:

a) nell'identificare e monitorare i punti critici del processo di produzione o dei movimenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che possono avere ripercussioni sulla loro qualità fitosanitaria;

b) nel garantire che le autorità competenti abbiano accesso agli impianti, nonché ai dati di monitoraggio e a tutti i documenti connessi;

c) nell'adottare misure, se del caso, per garantire il mantenimento della qualità fitosanitaria delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti.

Motivazione

Gli obblighi specifici di controllo del rischio fitosanitario di cui agli articoli da 84 a 86 riguardanti le imprese autorizzate a rilasciare il passaporto europeo delle piante dovrebbero far sì che tali operatori siano realmente responsabilizzati. Tuttavia, è necessario che alcuni requisiti più generali in materia di buone pratiche fitosanitarie siano imposti a tutti i professionisti, oltre al mero obbligo di tracciabilità attualmente previsto agli articoli 65 e 66 della proposta di regolamento.

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il certificato fitosanitario specifica, se del caso, sotto il titolo "Dichiarazione supplementare" e in conformità degli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2, quale prescrizione specifica sia soddisfatta, qualora vi sia la possibilità di scegliere tra varie opzioni. Nella specificazione è aggiunto un riferimento all'opzione pertinente fornita nei suddetti atti.

Emendamento

2. Il certificato fitosanitario specifica, se del caso, sotto il titolo "Dichiarazione supplementare" e in conformità degli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2, quale prescrizione specifica sia soddisfatta, qualora vi sia la possibilità di scegliere tra varie opzioni. Nella specificazione è aggiunto **il testo o** un riferimento all'opzione pertinente fornita nei suddetti atti.

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. I certificati fitosanitari possono anche essere utilizzati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97^{31 ter} o del regolamento (CE) n. 865/2006^{31 quater}.

^{31ter} ***GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.***

^{31quater} ***GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1.***

Motivazione

Occorre assicurare che i certificati fitosanitari possano continuare a essere utilizzati anche nel commercio di piante appartenenti a specie protette (CITES).

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 73 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 73 bis

Entro ...* la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per illustrare l'esperienza acquisita in seguito all'estensione del sistema del passaporto delle piante a tutti gli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione, comprensiva di una chiara analisi dei costi e dei benefici per gli operatori e corredata, se del caso, da una proposta legislativa.

**** GU: inserire la data: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.***

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 74 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Entro ...* la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per illustrare l'esperienza acquisita in seguito all'estensione del sistema del passaporto delle piante a tutti gli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione, comprensiva di una chiara analisi dei costi e dei benefici per gli operatori.

**** GU: inserire la data: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.***

Motivazione

Esiste una preoccupazione diffusa in merito alla misura in cui sia opportuno estendere il passaporto delle piante per includere gli spostamenti di talune piante destinate all'impianto, dei loro prodotti vegetali e di altri oggetti all'interno dell'Unione europea. Occorre dimostrare i vantaggi evidenti di tale estensione per gli operatori e prendere in considerazione gli

eventuali costi aggiuntivi, altrimenti si rischia soltanto di imporre ulteriori oneri finanziari e legislativi al settore agricolo.

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 76 – comma 1

Testo della Commissione

Il passaporto delle piante non è richiesto per gli spostamenti di piccoli quantitativi, a seconda dei casi, di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, destinati ad un utilizzatore finale.

Emendamento

Il passaporto delle piante non è richiesto per gli spostamenti di piccoli quantitativi, a seconda dei casi, di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, destinati ad un utilizzatore finale, **compresi gli ortogiardinieri amatoriali.**

Emendamento 111

Proposta di regolamento Articolo 82 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 98, per stabilire misure dettagliate riguardanti l'esame visivo, il campionamento e le prove, nonché la frequenza e il calendario degli esami di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per quanto riguarda specifiche piante, prodotti vegetali e altri oggetti, sulla base dei particolari rischi fitosanitari che possono comportare. Gli esami riguardano, se opportuno, determinate piante da impianto appartenenti alle categorie di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. .../... (Office of Publications, please insert number of Regulation on the production and making available on the market of plant reproductive material) e, se opportuno, sono effettuati per ognuno degli elementi di cui all'allegato II, parte D, del suddetto regolamento, a seconda delle necessità.

Quando la Commissione adotta un tale atto delegato per determinate piante da impianto e tali piante da impianto sono soggette a sistemi di certificazione a

Emendamento

soppresso

norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. .../... [Office of Publications, please insert number of Regulation on the production and making available on the market of plant reproductive material], i rispettivi esami sono riuniti in un sistema di certificazione unico.

Quando adotta tali atti delegati, la Commissione tiene conto delle conoscenze e degli sviluppi in campo tecnico e scientifico.

Motivazione

Testo soppresso in quanto superfluo. È sufficiente che la Commissione si metta d'accordo con il comitato permanente.

Emendamento 112

Proposta di regolamento Articolo 89 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In deroga all'articolo 82 se una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto, introdotto nel territorio dell'Unione da un paese terzo, necessita per lo spostamento nel territorio dell'Unione di un passaporto delle piante a norma degli atti di esecuzione di cui all'articolo 74, paragrafo 1 e 75, paragrafo 1, tale passaporto è rilasciato se i controlli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. .../...⁺ **[Ufficio delle Pubblicazioni, inserire il numero del regolamento sui controlli ufficiali]** riguardanti l'introduzione della rispettiva pianta, del rispettivo prodotto vegetale o altro oggetto sono stati ultimati in modo soddisfacente.

Emendamento

1. In deroga all'articolo 82 se una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto, introdotto nel territorio dell'Unione da un paese terzo, necessita per lo spostamento nel territorio dell'Unione di un passaporto delle piante a norma degli atti di esecuzione di cui all'articolo 74, paragrafo 1, e **all'articolo 75**, paragrafo 1, tale passaporto è rilasciato se i controlli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. .../...⁺ riguardanti l'introduzione della rispettiva pianta, del rispettivo prodotto vegetale o altro oggetto sono stati ultimati in modo soddisfacente **e permettono di stabilire che le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti interessati soddisfano le prescrizioni sostanziali per il rilascio di un passaporto delle piante ai sensi dell'articolo 80 e, se del caso, dell'articolo 81.**

⁺GU: inserire il riferimento del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per

garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, dei regolamenti (UE) 1151/2012, [...] /2013, e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali).

Motivazione

Per evitare lacune nella legislazione quando le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono importati da un paese terzo nell'UE, e in seguito spostati al suo interno, i certificati fitosanitari possono essere sostituiti dai passaporti per le piante solo se i controlli alle frontiere sono stati completati con successo e mostrano che i beni in questione soddisfano i requisiti stabiliti per il rilascio del passaporto per le piante (tra cui l'assenza di organismi nocivi da quarantena, il rispetto di requisiti di importazione specifici, ecc.).

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 95 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. La Commissione consulta il gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale istituito a norma della decisione della Commissione 2004/613/CE¹. Detto gruppo consultivo offre il proprio contributo in sede di elaborazione degli atti delegati e di esecuzione.

¹ **Decisione della Commissione del 6 agosto 2004 relativa alla costituzione di un gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale (GU L 275 del 25.8.2004, pag. 17).**

Motivazione

La Commissione si rivolge al gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute

animale e vegetale in sede di elaborazione degli atti delegati e di esecuzione. In tal modo è possibile assicurare un dialogo aperto e un maggiore coinvolgimento delle parti interessate dell'Unione nel definire norme legislative più dettagliate.

Emendamento 114

Proposta di regolamento Articolo 96 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il certificato di pre-esportazione è rilasciato, a richiesta dell'operatore professionale, dallo Stato membro in cui le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono stati coltivati, prodotti o trasformati, mentre tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti si trovano nei siti dell'operatore professionale in questione.

Emendamento

3. Il certificato di pre-esportazione è rilasciato, a richiesta dell'operatore professionale, dallo Stato membro, **o dall'operatore professionale autorizzato di cui all'articolo 84**, in cui le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono stati coltivati, prodotti o trasformati, mentre tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti si trovano nei siti dell'operatore professionale in questione.

Motivazione

Le competenze tecniche necessarie per il rilascio dei passaporti delle piante sotto sorveglianza ufficiale sono le stesse richieste per il rilascio dei certificati di pre-esportazione. Il regolamento in esame dovrebbe pertanto considerare tali attività alla stessa maniera, per ragioni di coerenza e di riduzione dei costi.

Emendamento 115

Proposta di regolamento Articolo 97 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione istituisce un sistema elettronico per la trasmissione delle notifiche da parte degli Stati membri.

Emendamento

La Commissione istituisce un sistema elettronico per la trasmissione delle notifiche da parte degli Stati membri **e per la comunicazione con gli operatori professionali, se del caso.**

Emendamento 116

Proposta di regolamento Articolo 98 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **La delega di** potere di cui all'articolo 1,

Emendamento

2. **Il potere di adottare atti delegati** di cui

paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 3, **all'articolo 20**, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 4, all'articolo 30, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 1, all'articolo 38, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 6, all'articolo 48, all'articolo 61, paragrafo 3, all'articolo 67, paragrafo 4, all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 76, all'articolo 78, paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4, all'articolo 84, paragrafo 2, all'articolo 86, paragrafo 3, all'articolo 91, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafi 1 e 3, all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94, paragrafo 4, all'articolo 95, paragrafo 5 e all'articolo 96, paragrafo 5 è **conferita** alla Commissione per un periodo di **tempo indeterminato** a decorrere **dall'entrata in vigore del presente regolamento**.

all'articolo 1, paragrafo 2, **all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2**, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 3, **all'articolo 20**, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 4, **all'articolo 27**, all'articolo 30, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 1, **all'articolo 37, paragrafo 2**, all'articolo 38, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 6, all'articolo 48, all'articolo 61, paragrafo 3, all'articolo 67, paragrafo 4, all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 76, all'articolo 78, paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4, all'articolo 84, paragrafo 2, all'articolo 86, paragrafo 3, all'articolo 91, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafi 1 e 3, all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94, paragrafo 4, all'articolo 95, paragrafo 5, e all'articolo 96, paragrafo 5, è **conferito** alla Commissione per un periodo di **cinque anni** a decorrere da *. **La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga.**

* GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

Conseguenza degli emendamenti agli articoli 5, 6, 27 e 37.

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 98 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 20, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 4, all'articolo 30, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 1, all'articolo 38, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 6, all'articolo 48, all'articolo 61, paragrafo 3,

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, **all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2**, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 20, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 4, **all'articolo 27**, all'articolo 30, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 1, **all'articolo 37, paragrafo 2**, all'articolo 38, all'articolo 44, paragrafo 2,

all'articolo 67, paragrafo 4, all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 76, all'articolo 78, paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4, all'articolo 84, paragrafo 2, all'articolo 86, paragrafo 3, all'articolo 91, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafi 1 e 3, all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94, paragrafo 4, all'articolo 95, paragrafo 5 e all'articolo 96, paragrafo 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega **del** potere **specificato nella decisione medesima**. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 6, all'articolo 48, all'articolo 61, paragrafo 3, all'articolo 67, paragrafo 4, all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 76, all'articolo 78, paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4, all'articolo 84, paragrafo 2, all'articolo 86, paragrafo 3, all'articolo 91, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafi 1 e 3, all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94, paragrafo 4, all'articolo 95, paragrafo 5, e all'articolo 96, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega **di** potere **ivi specificata**. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Motivazione

Conseguenza degli emendamenti agli articoli 5, 6, 27 e 37.

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 98 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Dopo quattro anni a decorrere dal *, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardo all'uso del potere di adottare atti delegati di cui al paragrafo 2.

*** GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.**

Emendamento 119

Proposta di regolamento
Articolo 98 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 98 bis

Procedura d'urgenza

Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 98, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Motivazione

In caso d'urgenza, gli atti delegati entrano in vigore immediatamente dopo l'adozione. Ciò potrebbe essere necessario, ad esempio, quando in presenza di un grave rischio fitosanitario è necessario elencare uno specifico organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione come organismo nocivo prioritario (articolo 6, paragrafo 2).

Emendamento 120

Proposta di regolamento Articolo 100 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate ***alla portata del danno economico e fitosanitario causato in tutto il territorio dell'Unione*** e dissuasive.

Emendamento 121

Proposta di regolamento Articolo 102 – punto 2

Regolamento (UE) [...] /2013

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) misure di eradicazione rapida nella fase iniziale dell'invasione di una specie esotica, adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. [...] /2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.*

** Regolamento (UE) n. [...] /2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L ... del ..., pag. ...).*

Motivazione

Per allineare il regolamento sulla gestione delle spese alla proposta relativa alle specie esotiche invasive, pubblicata il 9 settembre 2013, è opportuno che le misure di eradicazione rapida nella fase iniziale dell'invasione di una specie esotica, adottate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 15 della summenzionata proposta, possano beneficiare del co-finanziamento dell'Unione. Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 102, punto 2, lettera a).

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 102 – punto 3 – lettera a

Regolamento (UE) [...] /2013

Articolo 18 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) riguardano esemplari vivi di specie, sottospecie o taxon inferiori di piante, funghi o microrganismi che, se introdotti nel territorio dell'Unione, potrebbero avere effetti negativi sulla sanità delle piante e che sono compresi nelle misure di eradicazione precoce adottate a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. [...] /2014.*

** GU: inserire il numero del regolamento (UE) n. [...] /2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.*

Motivazione

Il regolamento sulla gestione delle spese andrebbe allineato alla proposta sulle specie esotiche invasive. Le misure adottate dagli Stati membri per eradicare le invasioni di specie esotiche in una fase iniziale dovrebbero, in presenza di determinate condizioni, poter beneficiare del co-finanziamento dell'Unione. I costi ammissibili al co-finanziamento dovrebbero includere, inoltre, risarcimenti agli operatori a copertura del valore delle piante distrutte nell'ambito delle misure di eradicazione nella fase iniziale dell'invasione.

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 102 – punto 4 – lettera a

Regolamento (UE) [...] /2013

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) costi sostenuti dagli Stati membri per risarcire gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. [...] /2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante per il valore delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti distrutti in applicazione delle misure di eradicazione rapida nella fase iniziale dell'invasione adottate a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. [...] / [...] **;*

** Regolamento (UE) n. ... /2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (GU L ... del ..., pag. ...).*

** GU: inserire il numero del regolamento (UE) n. [...] /2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.*

Motivazione

È necessario correggere il riferimento (si vedano gli altri emendamenti).

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 102 – punto 4 – lettera a

Regolamento (UE) [...] /2013

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*c quater) costi sostenuti per risarcire gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. [...] / [...] * per l'attuazione di misure di biosicurezza rafforzate essenziali per proteggere il territorio dell'Unione da organismi nocivi prioritari.*

** GU: inserire il numero del regolamento (UE) n. ... /2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.*

Motivazione

Gli operatori dovrebbero essere risarciti in caso di attuazione di misure di biosicurezza rafforzate essenziali per un intervento precoce nei confronti degli organismi nocivi prioritari.

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 102 – punto 4 – lettera c

Regolamento (UE) [...] /2013

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c) È aggiunto il seguente secondo comma:
"Ai fini del primo comma, **lettera c bis**), il risarcimento non eccede il valore di mercato delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti immediatamente prima della loro distruzione e l'eventuale valore di recupero è detratto dal risarcimento."

c) È aggiunto il seguente secondo comma:
"Ai fini del primo comma, **lettere c bis**), **c ter**) e **c quater**), il risarcimento non eccede il valore di mercato delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti immediatamente prima della loro distruzione e l'eventuale valore di recupero è detratto dal risarcimento."

Motivazione

Gli operatori dovrebbero essere risarciti in caso di attuazione di misure di biosicurezza

rafforzate essenziali per un intervento precoce nei confronti degli organismi nocivi prioritari.

Emendamento 126

Proposta di regolamento Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato I bis

*Elenco degli organismi nocivi da
quarantena rilevanti per l'Unione di cui
all'articolo 5*

**ORGANISMI NOCIVI DI CUI NON SIA
NOTA LA PRESENZA IN ALCUNA
PARTE DEL TERRITORIO UNIONALE
E CHE RIVESTONO IMPORTANZA
PER TUTTA L'UNIONE**

*a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi
del loro sviluppo*

Acleris spp. (specie non europee)

Aculops fuchsiae Keifer

Agrilus planipennis Fairmaire

Aleurochantus spp.

Amauromyza maculosa (Malloch)

Anomala orientalis Waterhouse

Anoplophora chinensis (Thomson)

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

Anoplophora malasiaca (Forster)

Anthonomus bisignifer (Schenkling)

Anthonomus signatus (Say)

Aonidella citrina Coquillet

Aphelenchoïdes besseyi Christie

Arrhenodes minutus Drury

Aschistonyx eppoi Inouye

*Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non
europee) vettore di virus quali:*

a) Bean golden mosaic virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Lettuce infectious yellows virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia mosaic virus

g) Florida tomato virus

*Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et
Buher) Nickle et al.*

Carposina niponensis Walsingham

*Cicadellidae (non europei) noti come
vettori della malattia di Pierce (causata da
Xylella fastidiosa), quali:*

a) Carnecephala fulgida Nottingham

b) Draeculacephala minerva Bali

c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

Choristoneura spp. (specie non europee)

Conotrachelus nenuphar (Herbst)

Dendrolimus sibiricus Tschetverikov

Diabrotica barberi Smith & Lawrence

*Diabrotica undecimpunctata howardi
Barber*

*Diabrotica undecimpunctata
undecimpunctata Mannerheim*

Diabrotica virgifera zea Kryan & Smith

Diaphorina citri Kuway

Enarmonia packardi (Zeller)

Enarmonia prunivora Walsh

Eotetranychus lewisi McGregor

Grapholita inopinata Heinrich

Heliothis zea (Boddie)

*Hirschmanniella spp. ad eccezione di
Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc &
Goodey*

Hishomonus phycitis

Leucaspis japonica Ckll.

Liriomyza sativae Blanchard

Listronotus bonariensis (Kuschel)

Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen

Margarodes, specie non europee, quali: a)

Margarodes vitis (Phillipi)
b) *Margarodes vredendalensis* de Klerk
c) *Margarodes prieskeansis* Jakubski
Monochamus spp. (specie non europeae)
Myndus crudus Van Duzee
Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen
Naupactus leucoloma Boheman
Numonia pirivorella (Matsumura)
Oligonychus perditus Pritchard et Baker
Pissodes spp. (specie non europeae)
Premnotrypes spp. (specie non europeae)
Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)
Pseudopityophthorus pruinus (Eichhoff)
Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan
Rhynchophorus palmarum (L.)
Scaphoideus luteolus (Van Duzee)
Scirtothrips aurantii Faure
Scirtothrips dorsalis Hood
Scirtothrips citri (Moultx)
Scolytidae spp. (specie non europeae)
Scrobipalopsis solanivora Povolny
Spodoptera eridania (Cramer)
Spodoptera frugiperda (Smith)
Spodoptera litura (Fabricus)
Tachypterellus quadrigibbus Say
Taxoptera citricida Kirk.
Thaumatotibia leucotreta
Thrips palmi Karny
Tephritidae (non europeae) quali:
a) *Anastrepha fraterculus* (Wiedemann)
b) *Anastrepha ludens* (Loew)
c) *Anastrepha obliqua* Macquart

d) *Anastrepha suspensa* (Loew)
e) *Dacus ciliatus* Loew
f) *Dacus cucurbitae* Coquillet
g) *Dacus dorsalis* Hendel
h) *Dacus tryoni* (Froggatt)
i) *Dacus tsunconis* Miyake
j) *Dacus zonatus* Saund
k) *Epochra canadensis* (Loew)
l) *Pardalaspis cyanescens* Bezzi
m) *Pardalaspis quinaria* Bezzi
n) *Pterandrus rosa* (Karsch)
o) *Rhacochlaena japonica* Ito
p) *Rhagoletis cingulata* (Loew)
q) *Rhagoletis completa* Cresson
r) *Rhagoletis fausta* (Osten-Sacken)
s) *Rhagoletis indifferens* Curran
t) *Rhagoletis mendax* Curran
u) *Rhagoletis pomonella* Walsh
v) *Rhagoletis ribicola* Doane
w) *Rhagoletis suavis* (Loew)
Trioza erytrae Del Guercio
Unaspis citri Comstock
Xiphinema americanum Cobb sensu lato
(popolazioni non europee)
Xiphinema californicum Lamberti et
Bleve-Zacheo
b) Batteri
Citrus greening bacterium
Citrus variegated chlorosis
Erwinia stewartii (Smith) Dye
Xanthomonas campestris (tutti i ceppi
patogeni per Citrus)
Xanthomonas campestris pv. *oryzae*
(Ishiyama) Dye e pv. *oryzicola* (Fang. et
al.) Dye
Xylella fastidiosa (Well & Raju)

c) Funghi

Alternaria alternata (Fr.) Keissler (isolati patogeni extra-europei)

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller

Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx

Atropellis spp.

Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

Ceratocystis virescens (Davidson)

Moreau.

Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu) Deighton

Cercospora angolensis Carv. et Mendes

Ciborinia camelliae Kohn

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

Cronartium spp. (specie non europeae)

Diaporthe vaccinii Shaer

Endocronartium spp. (specie non europeae)

Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes

Fusarium oxysporum f. sp. *albedinis* (Kilian et Maire) Gordon

Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus)

Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito

Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto

Gymnosporangium spp. (specie non europeae)

Inonotus weiril (Murril) Kotlaba et Pouzar

Melampsora farlowii (Arthur) Davis

Monilinia fructicola (Winter) Honey

Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.

Mycosphaerella populorum G. E. Thompson

Phoma andina Turkensteen

Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

Puccinia pittieriana Hennings

Septoria lycopersici Speg. var. *malagutii*
Ciccarone et Boerema

Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers

Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries)
Sydow & Sydow

Thecaphora solani Barrus

Tilletia indica Mitra

Trechispora brinkmannii (Bresad.)
Rogers

Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto

d) *Virus ed organismi patogeni virus-
simili*

*Micoplasma delle necrosi del floema
dell'olmo*

*Virus ed organismi patogeni virus-simili
della patata, quali:*

a) *Andean potato latent virus*

b) *Andean potato mottle virus*

c) *Arracacha virus B, oca strain*

d) *Potato black ringspot virus*

e) *Potato spindle tuber viroid*

f) *Potato virus T*

g) *Isolati non-europei dei virus della
patata A, M, S, V, X, e Y (compresi Y^o, Yⁿ
e Y^e), e Potato leafroll virus*

Tobacco ringspot virus

Tomato ringspot virus

*Virus ed organismi patogeni virus-simili
di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus
Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L.,
Rubus L. e Vitis L., quali:*

a) *Blueberry leaf mottle virus*

b) *Cherry rasp leaf virus (americano)*

c) *Peach mosaic virus (americano)*

d) *Peach phony rickettsia*

e) *Peach rosette mosaic virus*

f) *Peach rosette mycoplasma*

g) *Peach X-disease mycoplasma*

- h) Peach yellows mycoplasm*
- i) Plum line pattern virus (americano)*
- j) Raspberry leaf curl virus (americano)*
- k) Strawberry latent C virus*
- l) Strawberry vein banding virus*
- m) Strawberry witches' broom mycoplasm*
- n) Virus, ed organismi virus-simili, non-europei di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L.*

Virus trasmessi da Bemisia tabaci Genn., quali:

- a) Bean golden mosaic virus*
- b) Cowpea mild mottle virus*
- c) Lettuce infectious yellows virus*
- d) Pepper mild tigré virus*
- e) Squash leaf curl virus*
- f) Euphorbia mosaic virus*
- g) Florida tomato virus*
- Beet curly top virus (isolati non europei)*
- Black raspberry latent virus*
- Agenti della necrosi e pseudo-necrosi*
- Cadang-Cadang viroid*
- Cherry leafroll virus*
- Chrysanthemum stem necrosis virus*
- Citrus mosaic virus*
- Citrus tristeza virus (isolati non europei)*
- Leprosis*
- Little cherry pathogen (isolati non europei)*
- Agenti della diffusione naturale della psorosi*
- Palm lethal yellowing mycoplasm*
- Prunus necrotic ringspot virus*
- Satsuma dwarf virus*
- Tatter leaf virus*

Witches' broom (MLO)

e) Piante parassite

Arceuthobium spp. (specie non europee)

**ORGANISMI NOCIVI DI CUI SIA
NOTA LA PRESENZA SUL
TERRITORIO UNIONALE E CHE
RIVESTONO IMPORTANZA PER
TUTTA L'UNIONE**

***a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi
del loro sviluppo***

Diabrotica virgifera virgifera Le Conte

Globodera pallida (Stone) Behrens

***Globodera rostochiensis (Wollenweber)
Behrens***

***Meloidogyne chitwoodi Golden et al.
(tutte le popolazioni)***

Meloidogyne fallax Karssen

Opogona sacchari (Bojer)

Popillia japonica Newman

Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi

Spodoptera littoralis (Boisduval)

b) Batteri

***Clavibacter michiganensi (Smith) Davis et
al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et
Kotthoff) Davis et al.***

***Pseudomonas solanacearum (Smith)
Smith***

c) Funghi

Melampsora medusae Thümen

***Synchytrium endobioticum (Schilfersky)
Percival***

***d) Virus ed organismi patogeni virus-
simili***

Apple proliferation mycoplasma

Apricot chlorotic leafroll mycoplasma

Pear decline mycoplasma

e) Altri

Pomacea spp.

Motivazione

L'elenco comprende gli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, e all'allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.

Emendamento 127

**Proposta di regolamento
Allegato I ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato I ter

***Elenco degli organismi nocivi prioritari
rilevanti per l'Unione di cui all'articolo 6,
paragrafo 2***

***a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi
del loro sviluppo***

Anoplophora chinensis (Thomson)

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

***Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et
Buher) Nickle et al.***

***Cicadellidae (non europei) noti come
vettori della malattia di Pierce (causata da
Xylella fastidiosa), quali:***

a) Carneocephala fulgida Nottingham

b) Draeculacephala minerva Ball

c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

Diaphorina citri Kuway

Paysandisia archon

Pistosia dactyliferae

Rhynchophorus ferrugineus

Thaumatotibia leucotreta

Trioza erytrae Del Guercio

b) Batteri

Citrus greening bacterium

***Pseudomonas solanacearum (Smith)
Smith***

Pseudomonas syringae

***Xanthomonas campestris (tutti i ceppi
patogeni per Citrus)***

Xanthomonas campestris pv. *oryzae*
(Ishiyama) Dye et pv. *oryzicola* (Fang, et
al.) Dye

Xylella fastidiosa (Well & Raju)

c) *Funghi*

Elsinoe spp. *Bitanc. et Jenk. Mendes*

Gibberella circinata

Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi
patogeni per *Citrus*)

Hypoxylon mammatum

Phytophthora ramorum

Trechispora brinkmannii (Bresad.)
Rogers

Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto

d) *Virus ed organismi patogeni virus-
simili*

*Virus, ed organismi patogeni virus-simili,
della patata, quali:*

a) *Andean potato latent virus*

b) *Andean potato mottle virus*

c) *Arracacha virus B, oca strain*

d) *Potato black ringspot virus*

e) *Potato spindle tuber viroid*

f) *Potato virus T*

g) *Isolati non-europei dei virus della
patata A, M, S, V, X, e Y (compresi Y^o, Yⁿ
e Y^e), e Potato leafroll virus*

Grapevine flavescence dorée MLO

e) *Altri*

Pomacea spp.

Motivazione

*L'UE deve incoraggiare gli Stati membri ad attuare e coordinare strategie globali di lotta contro i parassiti delle palme (segnatamente *Rhynchophorus ferrugineus*, *Paysandisia archon*, *Pistisia dactyliferae*). Tali parassiti devono essere inclusi nell'elenco degli organismi prioritari.*

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Allegato I quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato I quater

Elenco degli organismi nocivi per la qualità di cui all'articolo 36

INSETTI

Acanthoscelides obtectus Sag.

Pelargonium flower break carmovirus

Aceria essigi.

Aculops fockeui.

Agromyzidae

Aleurodidae, in particolare Bemisia tabaci

Aleurothrixus floccosus (Mashell)

Anarsia lineatella.

Aphelenchoides spp.

Blastophaga spp.

Bruchus affinis Froel.

Bruchus atomarius L.

Bruchus pisorum L.

Bruchus rufimanus Boh.

Cacoecimorpha pronubana

Cecidophyopsis ribis.

Circulifer haematoceps

Circulifer tenellus

Cocciniglie, in particolare: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus.

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Diarthronomia chrysanthemi

Ditylenchus destructor Thorne

Ditylenchus dipsaci

Epichoristodes acerbella

Epidiaspis leperii.

Eriophis avellanae.

Eriophyes similis.
Eriosoma lanigerum
Eumerus spp.
Eusophera pinguis.
Eutetranychus orientalis Klein
Helicoverpa armigera (Hübner)
Lepidoptera
Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
Liriomyza trifolii (Burgess)
Meloidogyne spp.
Merodon equestris
Myzus ornatus
Otiorrhynchus sulcatus
Parabemisia myricae (Kuwana)
Parabemisia, myricae (Kuwana).
Parasaissetia nigra (Nietner)
Paysandisia archon (Burmeister)
Pratylenchus penetrans
Pratylenchus spp.
Pseudaulacaspis pentagona.
Quadraspidotus perniciosus
Quadraspidotus perniciosus
Radopholus similis (Cobb) Thorne
Rhizoglyphidae
Rhyacionia buoliana
Rhyzoglyphus spp.
Rotylenchus robustus
Salsetia oleae.
Sciara
Tarsonemidae
Tarsonemidae.
Tetranychus urticae
Thysanoptera
Tylenchulus semipenetrans
Pelargonium line pattern virus

BACTERI

Agrobacterium rhizogenes.

Agrobacterium tumefaciens.

Agrobacterium tumefaciens

Clavibacter michiganensis spp. *insidiosus*
(McCulloch) Davis et al.

Clavibacter michiganensis spp.
michiganensis (Smith) Davis et al

Corynebacterium sepedonicum

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al

Erwinia carotovora subsp. *Carotovora*

Erwinia chrysanthemi

Pseudomonas caryophylli (Burkholder)
Starr et Burkholder

Pseudomonas marginata

Pseudomonas solanacearum.

Pseudomonas syringae pv. *glycinea*

Pseudomonas syringae pv. *mors*
prunorum.

Pseudomonas syringae pv. *persicae*
(Prunier et al.) Young et al

Pseudomonas syringae pv. *savastanoi.*

Pseudomonas syringae pv. *syringae*

Rhodococcus fascians

Xanthomonas campestris pv. *Begoniae*

Xanthomonas campestris pv. *corylina.*

Xanthomonas campestris pv. *juglandi.*

Xanthomonas campestris pv. *Pelargonii*

Xanthomonas campestris pv. *pruni*
(Smith) Dye

Xanthomonas campestris pv. *phaseoli*
(Smith) Dye

Xanthomonas campestris pv. *vesicatoria*
(Doidge) Dye

Xanthomonas fragariae Kennedy et King

Xylophilus ampelinus Vitis
(Panagopoulos) Willems. et al

FUNGHI

*Agenti di marciume (Botrytis spp.,
Pythium spp.)*

Fusarium oxisporum f. sp. lilii

Fusarium oxisporum sp. gladioli

Rhizoctonia spp.

Alternaria dianthicola

Armillariella mellea

Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter

Chondrostereum purpureum

Claviceps purpurea

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Curvularia trifolii

Cylindrocarpon destructans

*Diaporthe phaseolorum var. caulivora e
var. sojae*

Didymella applanata.

*Didymella ligulicola (Baker, Dimock et
Davis) v. Arx*

Exosporium palmivorum

Fusarium fujikuroi

Fusarium oxisporum f. sp. dianthi

Fusarium oxisporum sp. chrysanthemi

Fusarium oxysporum f. sp. narcissi

Fusarium spp.

Gliocladium wermoeseni

Graphiola phoenicis

Helminthosporium

Lophodermium seditiosum

Mycosphaerella dianthi

Nectria galligena

Oidio

Penicillium gladioli

Peronospora rubi.

Pestalozzia Phoenicis

Phialophora cinerescens (Wollenweber)
van Beyma

Phialophora gregata

Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et
Gikashvili

Phyllactinia guttata.

Phytophthora cactorum.

Phytophthora fragariae var. *rubi*.

Phytophthora spp.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de
Toni

Agente di marciume: *Fusarium* spp. y
Pythium

Puccinia chrysanthemi

Puccinia horiana Hennings

Puccinia pelargonii zonalis

Pythium spp.

Rhizoctonia spp.

Rhizopus spp.

Rosellinia necatrix

Scirrhia pini Funk et Parker

Sclerotinia spp.

Septoria gladioli

Slerotium bulborum

Synchytrium endobioticum

Taphrina deformans

Thielaviopsis basicola

Tilletia

Urocystis gladiolicola

Uromyces dianthi

Uromyces transversalis

Ustilaginaceae

Venturia spp.

Verticillium spp

**VIRUS ED ORGANISMI PATOGENI
VIRUS-SIMILI**

Narcissus white streak agent
Carnation mottle carmovirus
Carnation etched ring caulimovirus
Carnation necrotic fleck closterovirus
Aster yellow mycoplasm
Corky pit agent
Anarsia lineatella
Apple mosaic virus.
Arabis mosaic virus Fragaria
Beet leaf curl virus
Black currant infecticus variegation
Black currant rever.
Cherry leaf roll virus.
Chondrostereum purpureum
Chrysanthemum stunt viroid
Citrus leaf rugose.
*Citrus tristeza virus Citrus (isolati
europei)*
Citrus vein enation woody gall
*Cocciniglie, in particolare: Epidiaspis
leperii, Pseudaulacaspis pentagona,
Quadraspidotus perniciosus*
Coniothyrium spp.
Tomato aspermy cucumovirus
Diplocarpon rosae
*Malattie che, sulle giovani foglie,
inducono psorosi o sintomi simili a
psorosi come: maculatura anulare,
crisacortis, impietratura, concave gum.*
Eriosoma lanigerum
Grapevine flavescence dorée MLO
Hazel maculatura lineare MLO
Infectious variegation.
Arabis mosaic nepovirus
Peronospora sparsa
Phragmidium spp.

Plum pox virus
Potato stolbur mycoplasma
Prune dwarf virus.
Prunus necrotic ringspot virus
Raspberry bushy dwarf virus.
Raspberry leaf curl virus.
Raspberry ringspot virus
Leaf curl
Rosellinia necatrix
Citrus leaf rugose
Sphaeroteca pannosa
Spiroplasma citri Saglio. et al.
Strawberry crinkle virus
Strawberry green petal MLO.
Strawberry latent ringspot virus
Strawberry mild yellow edge virus
Tomato black ring virus
Tomato spotted wilt virus
Tomato yellow leaf curl virus
Pelargonium leaf curl tobusvirus
Tospovirus (tomato spotted wilt virus,
Impatiens necrotic spot virus)
Infectious variegation
Venturia spp.
Verticillium spp.
Viroidi come: exocortis, cachexia-
xyloporosis
Lily symptomless virus
Tulipbreaking virus
Gladiolus ringspot virus (syn. Narcissus
latent virus)
Narcissus yellow stripe virus
Chrysanthemum B mosaic virus
Cucumber mosaic virus
Tobacco rattle virus

Lily virus x

NEMATODI

Heterodera rostochiensis

ALTRI ORGANISMI NOCIVI

Cyperus esculentus (tartufo)

Orobanche (pianta parassita)

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Allegato II – sezione 1 – punto 4 – comma 1 – lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

n bis) effetti sul patrimonio paesaggistico e sulle zone turistiche;

Motivazione

Occorre attirare l'attenzione anche sui danni estetici causati dagli organismi nocivi. Le palme, ad esempio, sono parte del patrimonio paesaggistico e contribuiscono all'immagine turistica delle regioni mediterranee. L'impatto della loro distruzione ad opera degli organismi nocivi deve pertanto essere considerato in modo globale, tenendo conto degli aspetti economici, ambientali e sociali, ivi compresi quelli estetici e culturali.

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Allegato II – sezione 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) impatti economici: l'organismo ha il potenziale di provocare notevoli perdite in termini di effetti diretti e indiretti di cui alla sezione I, punto 4, per le colture ***il cui valore totale annuo di produzione per il territorio dell'Unione ammonta ad almeno 1 miliardo di EUR.***

a) impatti economici: l'organismo ha il potenziale di provocare notevoli perdite in termini di effetti diretti e indiretti di cui alla sezione I, punto 4, per le colture ***nel*** territorio dell'Unione.

Motivazione

Esistono organismi nocivi che, sebbene provochino gravissime conseguenze per le colture e i territori, non producono danni pari ad almeno 1 miliardo di EUR. Lo stesso problema si presenta per le "colture minori".

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Allegato II – sezione 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) In caso di organismi nocivi che colpiscono le colture speciali, coltivate nel territorio europeo su una superficie inferiore a 200 000 ettari, la perdita potenziale in termini di valore totale annuo di produzione dell'Unione è di almeno 200 milioni di EUR.

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Allegato III – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Si considera che le piante da impianto provenienti da paesi terzi possono comportare rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione, come indicato all'articolo 47, paragrafo 1, se soddisfano almeno **tre** delle condizioni seguenti, **tra le quali almeno una di quelle elencate al punto 1, lettere a), b) e c)**:

Si considera che le piante da impianto provenienti da paesi terzi possono comportare rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione, come indicato all'articolo 47, paragrafo 1, se soddisfano almeno **una** delle condizioni seguenti:

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Allegato III – comma 1 – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) Esse non sono trattate con prodotti fitosanitari generici né prima né durante il trasporto.

soppresso

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Allegato III – comma 1 – punto 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) Esse non sono soggette a controlli

soppresso

ufficiali di esportazione e a certificazione per l'esportazione nel paese terzo di origine.

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Allegato IV – sezione 1 – comma 1 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) Sorveglianza, esame visivo, campionamento, prove di laboratorio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per rilevare l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena, anche attraverso procedure di quarantena.

Emendamento

c) Sorveglianza, esame visivo, campionamento, prove di laboratorio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per rilevare l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena, anche attraverso procedure di quarantena **e ispezioni preimbarco nei paesi terzi.**

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Allegato IV – sezione 2 – comma 1 – punto 5 – comma 1

Testo della Commissione

Le misure adottate per gestire il rischio connesso ad un organismo nocivo sono giustificate dal punto di vista tecnico da conclusioni raggiunte attraverso un'adeguata analisi del rischio oppure, se del caso, un altro esame paragonabile e una valutazione delle informazioni scientifiche disponibili. Tali misure rispecchiano l'analisi del rischio nuova o aggiornata o le informazioni scientifiche pertinenti e, se del caso, sono modificate o revocate per tenerne conto.

Emendamento

Le misure adottate per gestire il rischio connesso ad un organismo nocivo sono giustificate dal punto di vista tecnico da conclusioni raggiunte attraverso un'adeguata analisi del rischio oppure, se del caso, un altro esame paragonabile e una valutazione delle informazioni scientifiche disponibili **condotta sotto la supervisione dell'EFSA.** Tali misure rispecchiano l'analisi del rischio nuova o aggiornata o le informazioni scientifiche pertinenti e, se del caso, sono modificate o revocate per tenerne conto.